FINECO

Normativa MIFID

Indice

Sezione 1 › Documento Informativo sui Servizi di Investimento **5**

A Informazioni sulla Banca e sui Servizi di investimento da questa offerti **5**
A.1 Dati societari della Banca 5
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca 5
A.3 Reclami 6
A.4 Servizi di investimento offerti 6
A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta 10
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia 11
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse 11
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini 11
A.9 Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza 12

B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela **12**
B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca 12
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione 13
B.3 Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca 13

C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela **13**
C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela 13
C.2 Classificazione iniziale 13
C.3 Modifica della classificazione 14

D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari **14**
D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati 14
D.2 Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla Clientela 26
D.3 Principali rischi collegati all'investimento in Strumenti e prodotti finanziari 26
D.4 Criteri di classificazione degli strumenti finanziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio 29
D.5 Particolari categorie di prodotti 30

E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi **31**

F Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adeguatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento **31**

G Governo degli strumenti finanziari (c.d. Product Oversight Governance) **33**

H Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria Clientela in base alla tipologia di contratto sottoscritto. **34**

Sezione 2 › Execution Policy **47**

1 Premesse **47**
1.1 INTRODUZIONE 47
1.2 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 47
1.3 ASSET CLASSES 47
1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE 47

1.5 SEDI DI ESECUZIONE (“TRADING VENUES”) 47
1.6 ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE 47
1.7 AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI 48

2 Esecuzione degli ordini 48
2.1 ASPETTI GENERALI 48
2.2 DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE 48
2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione 49
2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF 49
2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario 49
2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini 49
2.2.2.1 Prezzo 49
2.2.2.2 Costi 49
2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell’ordine da parte della Banca su un mercato 49
2.2.2.2.2 Trasmissione dell’ordine ad un intermediario negoziatore 49
2.2.2.3 Altri criteri 49
2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione 49
2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione 49
2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento 49

3 Sedi di Esecuzione 50
3.1 DEFINIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI ORDINI 50
3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes) 50
3.2 VALUTAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE 50
3.3 AZIONI E TITOLI SIMILARI 50
3.3.1 Azioni e titoli similari domestici 50
3.3.2 Azioni e titoli similari esteri 50
3.4 DIRITTI DI OPZIONE E WARRANTS 51
3.5 ETC/ETN 51
3.6 TITOLI OBBLIGAZIONARI 51
3.6.1 Titoli di Stato Italiani 51
3.6.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi) 51
3.6.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi 51
3.7 COVERED WARRANT QUOTATI SU MERCATI DOMESTICI 51
3.8 COVERED WARRANT QUOTATI IN ALTRI PAESI 51
3.9 CERTIFICATES 51
3.10 PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI 52
3.11 STRUMENTI DERIVATI 52
3.11.1 Derivati regolamentati domestici 52
3.11.2 Derivati regolamentati esteri 52
3.11.3 Derivati OTC 53

4 Disposizioni finali 53

5 Allegato 1 54
5.1 SEDI DI NEGOZIAZIONE INTERCONNESSE 54
5.2 INTERMEDIARI 54

Sezione 3 › Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse 55

Il presente Documento Informativo sui Servizi di Investimento (di seguito per brevità anche "Documento"), rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche "Banca" o "Fineco") è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 e successive modificazione e integrazioni (Regolamento Intermediari) nonché del Regolamento UE 2017/565.
Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l'altro - sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito finecobank.com e presso i negozi finanziari ove operano i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito anche "consulenti finanziari) della Banca.
La Banca porta a conoscenza dei clienti le modifiche rilevanti del presente Documento tramite comunicazione specifica trasmessa alla casella di posta elettronica comunicata dal Cliente. La comunicazione è inoltre resa disponibile anche nell'area riservata del sito finecobank.com, nella sezione dedicata alle comunicazioni inviate dalla Banca.
Altre informazioni di carattere operativo sui prodotti offerti e sulle modalità di utilizzo dei servizi sono disponibili nella sezione "help" dell'area riservata del sito finecobank.com.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:
A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati
B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
C) Informazioni riguardanti la classificazione della clientela
D) Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari bancari e assicurativi e sui rischi connessi
E) Informazioni su costi e oneri connessi ai prodotti/servizi di investimento offerti
F) Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adeguatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento
G) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria clientela.

Definizioni
Contratto: il "contratto unico" relativo ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, consulenza in materia di investimenti in base alla tipologia di contratto sottoscritto dal Cliente (Conto Fineco e/o Conto Trading).
Conto Fineco: indica il conto caratterizzato dalla più ampia offerta di servizi bancari e finanziari prestati da Fineco.
Conto Trading: indica il conto focalizzato sull'offerta di servizi di trading online.

A. Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti

A.1 Dati societari della Banca
Denominazione Sociale: FinecoBank SpA
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale: Milano, Piazza Durante, 11
Direzione Generale: Reggio Emilia,
via Rivoluzione d'Ottobre 16
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159 Cod.ABI 03015.5.
La Banca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia[1] (www.Bancaditalia.it) e capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito, anche, il "Gruppo") – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015. La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia (Via Nazionale,91 00184 Roma) alla prestazione dei servizi d'investimento (autorizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).

A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca
Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest'ultima comunica con la propria clientela in lingua italiana.
Le modalità di comunicazione tra Fineco e i clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.

Fineco è una Banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia attraverso una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di denaro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa salvo diversamente disciplinato dalla specifica tipologia di conto sottoscritto); per questo i clienti, all'apertura del rapporto, devono

[1] La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91 – cap. 00184 – tel. +39 06 47921.

prestare il proprio consenso all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro possibilità di accesso regolare ad internet.
Con particolare riguardo alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni del Cliente relative a servizi d'investimento e a strumenti e prodotti finanziari si precisa quanto segue:

1. Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca
   - tramite disposizioni scritte raccolte dai consulenti finanziari (ove previsto dalle condizioni contrattuali per la tipologia di conto) o inviate agli indirizzi tempo per tempo comunicati dalla Banca in relazione a singole operazioni;
   - tramite il Servizio Clienti, secondo le modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto;
   - tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della Banca finecobank.com (http://mobile. fineco.it per le connessioni a mezzo rete GSM) o attraverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere disponibili;
2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite il consulente finanziario, questo ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Banca (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell'ordine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell'ordine scelto dal Cliente.

Ogni altra diversa comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: info@fineco.it.
Sono inoltre a disposizione della clientela:

- il **Servizio clienti** che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari: **numero Gratuito 800.52.52.52**,o +39 02.2899.2899 per chiamate da cellulare e dall'estero:
  servizio automatico informativo
  365 giorni all'anno 24h/24
  servizio con operatore codici, banking e credit
  Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00
  Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- **Servizio con operatore blocco carte**
  365 giorni all'anno 24h/24.
- per coloro che non sono ancora clienti della Banca è attivo il **Numero Gratuito 800.92.92.92** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per i clienti Conto Trading invece:

- il Servizio Clienti che può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: helptrading@finecobank.com;
- il Servizio automatico codici può essere contattato telefonicamente al numero 02.30.57.58.59, attivo 365 giorni all'anno 24h/24.

A.3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, all'Ufficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Durante, 11 – 20131 (MI), helpdesk@finecobank.com per il Conto Fineco e helptrading@finecobank.com per il Conto Trading, o indirizzo PEC finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. I reclami sono trattati dall'Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude, di regola, nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo o di 45 giorni se si tratta di reclami riferiti a prodotti assicurativi. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l'inoltro del reclamo. Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo alla propria titologia di conto.

A.4 Servizi di investimento offerti

Fineco è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di seguito brevemente descritti (l'effettiva prestazione dei citati servizi e attività di investimento dipende dalle previsioni contrattuali tempo per tempo previste dalla specifica tipologia di conto sottoscritto):

- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti (anche mediante negoziazione per conto proprio):** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. Talvolta Fineco svolge attività di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei clienti nell'esecuzione dei loro ordini; ad esempio ciò avviene nei seguenti casi:
  - Negoziazione di strumenti finanziari quotati da Fineco in qualità di Internalizzatore sistematico (selezione di titoli quali, ad esempio, azioni, contratti futures);
  - Negoziazione di titoli oggetto di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria di una posizione in marginazione rimasta aperta (selezione di titoli azionari e obbligazionari);
  - Negoziazione di titoli non quotati sui mercati regolamentati o su Multilateral Trading Facilities (MTF) (titoli obbligazionari e certificates, opera-

zioni di Pronti contro termine);
- Negoziazione in derivati OTC quali, ad esempio, CFD, Daily Options e Multiday Options.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**: il servizio si sostanzia nella raccolta degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di esecuzione dell'ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca.
  I servizi di **Esecuzione di ordini per conto dei clienti,** e **Ricezione e trasmissione di ordini** sono nel seguito definiti come **"Esecuzione".**

- **Collocamento e distribuzione (nel seguito "Collocamento"):** la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La Banca, inoltre, per le operazioni sul mercato primario svolge il ruolo di collocatore (con o senza impegno irrevocabile) su mandato degli emittenti o di altri collocatori primari. La Banca colloca altresì il servizio di gestione di portafogli di società terze.

- **Consulenza in materia di investimenti (nel seguito "Consulenza"):** Tale servizio viene offerto unicamente attraverso la rete dei consulenti finanziari della Banca ed è funzionale alla prestazione degli altri servizi di investimento offerti. La consulenza è prestata su base non indipendente (in quanto la Banca percepisce una remunerazione, dalle società con le quali ha stipulato accordi di distribuzione, nella misura comunicata al Cliente in occasione di ogni proposta di consulenza), ma è basata su un'analisi del mercato ampia, che considera una vasta gamma di strumenti finanziari emessi o forniti sia da soggetti compresi nel medesimo gruppo di appartenenza della Banca, sia da soggetti terzi, con l'obiettivo di perseguire sempre il miglior interesse del Cliente. La Banca, ritenendo che la diversificazione costituisca il principale fattore di mitigazione dei rischi di investimento in strumenti finanziari, predilige formulare le proprie raccomandazioni con riferimento a prodotti diversificati per natura quali fondi comuni e Sicav e non presta in ogni caso consulenza per investimenti di tipo speculativo escludendo pertanto dalle proprie analisi strumenti finanziari derivati, warrant e covered warrant e il servizio di marginazione.
  La Banca si impegna inoltre a fornire ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati secondo modalità e frequenza diverse in relazione al modello di servizio prescelto dal Cliente. La Banca offre infatti tre differenti modelli di consulenza (il servizio di consulenza in materia di investimenti non viene offerto sul Conto Trading):
  "Servizio di Consulenza Base": il servizio è gratuito ed è regolato dalle condizioni generali del Contratto; esso si sostanzia nella presentazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. Generalmente ha carattere occasionale, in quanto la Banca, fornita la raccomandazione, non effettua un monitoraggio costante del portafoglio del Cliente ma fornisce esclusivamente la valutazione di adeguatezza periodica secondo la frequenza minima stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.
  "Servizio di Consulenza Advice": il servizio è a pagamento e richiede la sottoscrizione di apposito contratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l'apertura di un deposito dedicato "Advice" nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. La Banca, in relazione agli OICR registrati nel deposito Advice si riserva la facoltà di riconoscere un abbuono, parziale o totale, del corrispettivo del servizio addebitato mensilmente al Cliente medesimo. Oltre a quanto previsto nella consulenza Base, il servizio Advice prevede:
  a) formalizzazione di un Piano Finanziario Personalizzato basato sulle informazioni fornite dal Cliente e strutturato in una o più ipotesi di "Profili di rischio/rendimento del Portafoglio sotto Advice", compatibili e coerenti con gli obiettivi di investimento e le esigenze finanziarie dichiarate dal Cliente;
  b) Monitoraggio del Portafoglio, consistente nel controllo periodico di coerenza del complesso degli investimenti che compongono il "Portafoglio sotto Advice", finalizzati all'attuazione del Piano Finanziario Personalizzato che il Cliente intende realizzare.
  "Servizio di Consulenza Advice+": "Servizio di Consulenza Advice+": il servizio è a pagamento e richiede la sottoscrizione di apposito contratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l'apertura di un deposito dedicato "Advice+" nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. Il servizio Advice+ consiste:
  a) nella formulazione di proposte di investimento (servizio su iniziativa Banca) finalizzate alla realizzazione di uno o più portafogli adeguati (la valutazione di adeguatezza è effettuata tenuto conto del patrimonio presente in ciascun deposito Advice+), che corrispondano agli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente e alla sua situazione finanziaria e nella valutazione dell'adeguatezza delle operazioni che il Cliente autonomamente abbia richiesto di eseguire (servizio su iniziativa del Cliente);
  b) nello svolgimento da parte della Banca, con cadenza trimestrale, di un controllo periodico di adeguatezza su ogni deposito Advice+.
  È inoltre possibile attivare (su base volontaria e con costi aggiuntivi) l'opzione di Consulenza Inte-

grata che consiste in:
- un sistema di alert che si attivano automaticamente al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio, quando il Portafoglio Advice+ raggiunge determinate soglie di performance);
- un report quadrimestrale con la rappresentazione dell'andamento e della composizione del portafoglio Advice+;
- una segnalazione mensile, al Cliente di anomalie concernenti il Portafoglio Advice+, eventualmente constatate in relazione alla verifica di adeguatezza.

- **Servizi Accessori:** si tratta di servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi d'investimento sopra indicati; in particolare:
  - Concessione di credito agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene la Banca;
  - Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione del contante e delle garanzie collaterali;
  - Intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento in valuta.

  Nell'ambito dei servizi accessori, in particolare, si distinguono:

  Servizio di "Marginazione": modalità di negoziazione che consente all'investitore di poter acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Selling o vendita in leva allo scoperto) investendo soltanto una parte della liquidità necessaria. Il servizio di Marginazione "long" e "short" prevede, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i clienti, che abbiano attivato detta modalità di negoziazione, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "margine"), sia attraverso operazioni "intraday" (ovvero operazioni da cui originano posizioni che devono essere chiuse nell'arco della stessa giornata), sia attraverso operazioni "multiday" (ovvero operazioni da cui originano posizioni che possono essere mantenute per più giorni). In particolare la Marginazione "long multiday" prevede la cessione in prestito alla Banca dei titoli acquistati dal Cliente mentre la Marginazione "short multiday" prevede la cessione in prestito dei titoli da parte della Banca a favore del Cliente. Le modalità, i termini e i limiti del Servizio di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari negoziabili secondo tali modalità e i relativi mercati di riferimento, sono indicati nell'area del sito internet dedicata al servizio, nonché nel modulo relativo alle norme operative del Servizio di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul sito medesimo.

  I rischi connessi all'operatività in Marginazione

La tabella seguente sintetizza i servizi di investimento nonché le tipologie di prodotti finanziari offerti dalla Banca all'interno del Conto Fineco come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili.

SERVIZIO	RICEZIONE E TRASMISSIONE - ESECUZIONE ORDINI			COLLOCAMENTO		CONSULENZA					SERVIZI ACCESSORI
						Base		Advice	Advice+		
Modalità	Execution only	Standard		Standard		Consulenziabile Banca	Inseribile Iniziativa Cliente	Consulenziabile Banca	Consulenziabile Banca	Inseribile Iniziativa Cliente	
Canale	Web[1] e telefonico	Web[1] e telefonico	Consulente Finanziario[2]	Web[1]	Consulente finanziario[2]	Consulente finanziario					
Titoli di stato e governativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3, 4, 5
Pronti contro termine	x	x	x			x	x				
Obbligazioni non strutturate non complesse	x	x	x			x	x	x	x	x	3, 5
Polizze Ramo I					x	x		x	x		
OICR aperti armonizzati	x			x	x	x	x	x	x	x	5
ETF armonizzati	x	x	x			x	x	x	x	x	3, 4, 5
Obbligazioni strutturate non complesse		x	x			x	x	x	x	x	3, 5
Obbligazioni convertibili		x	x				x			x	3, 5
Azioni quotate	x	x	x	x	x		x		x	x	3, 4, 5
Diritti quotati		x	x				x			x	5
Polizze multiramo					x	x					
Polizze Ramo III					x	x		x			
Certificati di investimento protetti o parzialmente protetti		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5
OICR chiusi armonizzati		x	x				x			x	5
Obbligazioni strutturate e complesse		x	x				x			x	3, 5
Obbligazioni subordinate		x	x				x			x	3, 5
ETC		x						x	x	x	5
ETN		x									5

SERVIZIO	RICEZIONE E TRASMISSIONE - ESECUZIONE ORDINI			COLLOCAMENTO		CONSULENZA					SERVIZI ACCESSORI
Modalità	Execution only	Standard		Standard		Base		Advice	Advice+		
						Consulenziabile Banca	Inseribile Iniziativa Cliente	Consulenziabile Banca	Consulenziabile Banca	Inseribile Iniziativa Cliente	
Canale	Web[1] e telefonico	Web[1] e telefonico	Consulente Finanziario[2]	Web[1]	Consulente finanziario[2]	Consulente finanziario					
OICR chiusi non armonizzati		x	x				x			x	5
OICR aperti non armonizzati		x	x				x			x	5
ETF non armonizzati		x	x				x			x	5
ETF a leva		x	x				x			x	5
Certificati non protetti a leva		x									5
Certificati non protetti non a leva		x	x				x			x	5
Warrant		x									4, 5
Covered Warrant		x									4, 5
Azioni non quotate		x									5
Diritti non quotati		x									5
Opzioni e contratti future quotati		x									
Derivati OTC		x									

Note:
1 per web si intendono tutti i cancali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi
2 solo in abbinamento ai servizi di consulenza
3 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su finecobank.com)
4 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito Titoli a favore della Banca; l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su finecobank.com)
5 custodia e amministrazione degli strumenti finanziari

La tabella seguente sintetizza i servizi di investimento nonché le tipologie di prodotti finanziari offerti dalla Banca all'interno del Conto Trading come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili.

SERVIZIO	RICEZIONE E TRASMISSIONE - ESECUZIONE ORDINI		COLLOCAMENTO	SERVIZI ACCESSORI
Modalità	Execution only	Standard	Standard	
Canale	Web[1]	Web[1]	Web[1]	
Titoli di stato e governativi	x	x	x	2, 3, 4
Obbligazioni non strutturate non complesse	x	x		2, 4
ETF armonizzati	x	x		2, 3, 4
Obbligazioni strtturate non complesse		x		2, 4
Obbligazioni convertibili		x		2, 4
Azioni quotate	x	x	x	2, 3, 4
Diritti quotati		x		4
Certificati di investimento preotetti o parzialmente protetti		x	x	4
Obbligazioni strutturate e complesse		x		2, 4
Obbligazioni subordinate		x		2, 4
ETC		x		4
ETN		x		4
ETF non armonizzati		x		4
ETF a leva		x		4
Certificati non protetti a leva		x		4
Certificati non protetti non a leva		x		4
Warrant		x		3, 4
Covered warrant		x		3, 4
Opzioni e contratti futures quotati		x		
Derivati OTC		x		

Note:
1 per web si intendono tutti i canali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi
2 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su finecobank.com
3 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito titoli a favore della banca, l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su finecobank.com
4 custodia e amministrazione degli strumenti finanziari

sono quelli propri degli strumenti finanziari che ne formano oggetto (azioni e obbligazioni) per i quali si rinvia al paragrafo D3. "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari".
Si sottolinea tuttavia che la presenza dell'"effetto leva"[2] che caratterizza la Marginazione amplifica tali rischi cosicché, fermo restando quanto previsto in materia di operazioni non appropriate (vedi paragrafo G.5 "Operazioni non appropriate – Conflitti d'interesse") il Servizio di Marginazione ha carattere chiaramente speculativo e richiede quindi un notevole grado di esperienza e conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari.
Servizio "Portafoglio remunerato": servizio che consente al Cliente di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di titoli presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell'operazione di prestito titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo D1.5.2 "Prestito Titoli".

A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La Banca, in base alla specifica tipologia di conto sottoscritto ed alla conseguente effettiva prestazione dei servizi e attività di investimento:

1. all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca medesima al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di incentivi. Nel caso di ordini ricevuti a mezzo internet e a mezzo call center, l'attestazione è resa nell'area riservata al Cliente del sito della Banca ed è stampabile a cura del Cliente; nel caso di ordini ricevuti attraverso il consulente finanziario è questo ultimo a rilasciarne copia al Cliente;
2. per ogni consulenza prestata rilascia un verbale nel quale sono identificati gli strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza, il tipo di operazione, l'esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca, il controllo del mercato di riferimento (c.d. "Target market"), l'informativa ex ante sui costi ed oneri nonché gli eventuali incentivi pagati o percepiti dalla Banca (oltre ad eventuali altre avvertenze in merito ai conflitti di interesse ed alle specifiche caratteristiche legate agli strumenti/prodotti raccomandati). Copia del verbale è consegnata dal consulente finanziario al Cliente oppure resa disponibile al medesimo nell'area riservata del sito della Banca;
3. quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, rende disponibile al Cliente un avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese, corrispettivo totale, indicazione se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altro intermediario del Gruppo, o altro Cliente della Banca[3] .
   Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del Cliente.
   Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; nel caso di ordini relativi a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
4. a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al punto che precede in singole voci.
5. Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.
6. rende disponibile al Cliente,con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno), un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca contenente il dettaglio degli

[2] L'"effetto leva" è determinato dal fatto che il margine richiesto per aprire una posizione in Marginazione (long o short) è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore della posizione. Ciò comporta che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore a seconda della direzione del movimento dei prezzi.

[3] Salvo il caso in cui l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono inoltre rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

7. In relazione alla valutazione periodica di adeguatezza, la Banca rende disponibile per ogni tipologia di dossier la seguente documentazione.

   Dossier ordinario

   Nel caso in cui il cliente sia seguito da un Consulente Finanziario, unitamente al rendiconto di cui al paragrafo 6 e con la medesima cadenza, viene inviato l'esito della valutazione periodica di adeguatezza. Tale valutazione viene svolta considerando il livello di rischio del portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto in funzione del profilo di rischio del cliente, riguardo al suo orizzonte temporale e alle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

   Dossier Advice+

   Unitamente al rendiconto di cui al paragrafo 6 e con la medesima cadenza, viene inviato l'esito della valutazione periodica di adeguatezza. Tale valutazione viene svolta considerando il livello di rischio del portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto per il Piano Finanziario Personalizzato selezionato dal cliente, riguardo al suo orizzonte temporale e alle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

   Su richiesta del cliente, il Servizio Advice+, può prevedere l'attivazione dell'opzione aggiuntiva di "Consulenza Integrata" che prevede la produzione di un report aggiuntivo contenente i dettagli, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento e della composizione del Portafoglio Advice+. Tale report viene fornito con cadenza quadrimestrale e reso disponibile al Cliente nell'area riservata del Sito.

   Dossier Advice

   Per i dossier Advice la Banca prevede la produzione e trasmissione al Cliente di un report di monitoraggio quadrimestrale contenente la verifica della coerenza del livello di rischio del Portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto per il Piano Finanziario Personalizzato selezionato dal cliente e la verifica dell'efficienza finanziaria e della qualità del portafoglio rispetto a soglie predefinite.

8. rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
   - Il dettaglio degli oneri sostenuti dal Cliente per le operazioni di Esecuzione ordini in modalità "Marginazione"
   - il dettaglio dei proventi maturati dal Cliente per le operazioni di prestito titoli concluse nell'ambito del servizio c.d. "Portafoglio remunerato". Tali informazioni sono rese disponibili in apposita area riservata del sito internet della Banca ove il Cliente può effettuarne la stampa.
9. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori (vedasi successiva sezione E). In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca, a fine anno, contatta il Cliente all'ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso al fine di concordarne l'invio tramite supporto durevole.

A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Banca aderisce al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo e quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000 *euro*.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse" che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca finecobank.com e presso tutti i negozi ove operano i consulentii finanziari della Banca.

La Banca fornisce inoltre - nell'ambito dei servizi di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti - informazioni su eventuali conflitti d'interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto della disposizione.

A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle politiche della Banca relative al trattamento degli ordini connessi alla prestazione dei servizi di investimento è riportata nel documento "Execution Policy" predisposto dalla Banca che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai clienti in allegato al Contratto.

Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca finecobank.com e presso tutti i negozi ove operano i consulenti finanziari della Banca.

A.9 Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza

La presente sezione fornisce le informazioni relative

alle politiche definite da FinecoBank, in qualità di intermediario finanziario che presta servizi di consulenza in materia di investimenti (nei limiti in cui tale servizio sia previsto dalla specifica tipologia di conto sottoscritto), ai sensi del Regolamento *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (di seguito "SFDR").
Il Regolamento SFDR mira a rafforzare la protezione degli investitori finali e a migliorare l'informativa a loro destinata in relazione a:
- l'integrazione dei rischi di sostenibilità,
- la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità,
- gli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi di consulenza.

Ambito di applicazione
La Banca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo un modello di piattaforma aperta, basato sulla presenza di prodotti di Gruppo e di soggetti terzi, prevalentemente costituito da strumenti di risparmio gestito e prodotti assicurativi e, in misura più ridotta, anche da strumenti finanziari di risparmio amministrato.
Il rischio di sostenibilità è misurato esclusivamente per i prodotti di risparmio gestito (Fondi comuni di investimento e SICAV) ed ETP (ETF/ETC/ETN) attraverso l'utilizzo di un rating assegnato da un provider esterno (nel seguito "Rating ESG") in base a una metodologia validata dalla Banca. La possibilità di assegnare il Rating ESG a un prodotto dipende dal livello di copertura degli asset che compongono il prodotto medesimo e dalla completezza delle informazioni rilevanti per la valutazione del rischio di sostenibilità rese disponibili dai rispettivi emittenti e Asset Manager.

Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti
La misurazione del rischio di sostenibilità dei prodotti di investimento avviene attraverso l'utilizzo di un ESG Rating che è il risultato di un'analisi fondata sulla valutazione di fattori ambientali, sociali e di *governance*. Il rating di sostenibilità fornisce agli investitori uno strumento immediato per comprendere maggiormente in quale misura il valore economico di un'azienda potrebbe essere a rischio a causa di questioni legate all'ambiente, alla sfera sociale o al governo dell'impresa, nonché renderli più consapevoli nelle scelte di investimento.

Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni
La Banca dal 1° gennaio 2021 integra il rischio di sostenibilità nei servizi di consulenza attraverso la rilevazione del rating ESG, pertanto si impegna a valutare, selezionare ed inserire nella propria gamma prodotti di risparmio gestito preferibilmente nuovi strumenti che abbiano un Rating ESG, compatibilmente con la disponibilità e copertura di suddetti rating in funzione dell'asset class e tipologia di prodotto oggetto di valutazione.

B. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel seguito: "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art.80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i titoli esteri sono subdepositati presso Société Genéralé Securities Services S.p.A., in forma abbreviata "SGSS S.p.A." con sede legale in Milano), iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5622 - con facoltà per quest'ultima di ulteriore subdeposito. La Banca rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata,a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti "omnibus", intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indicazione del nominativo del Cliente; i conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.
Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie. Esclusiva-

mente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. In quest'ultimo caso potrebbe non essere garantita la separatezza tra i titoli del Cliente e quelli detenuti da un terzo.
Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione

PRIVILEGIO LEGALE:
il Contratto con il Cliente prevede che:
- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata,entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;
- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:
il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.

B.3 Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca

La Banca, nell'ambito dei servizi denominati "Marginazione" e "Portafoglio Remunerato", può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione dei medesimi, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi A.4 "Servizi di investimento offerti" e D1.5.2 "Prestito Titoli" e illustrati in dettaglio nelle norme regolanti i suddetti servizi, contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e disponibili sul sito internet della Banca.

C. Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela

C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva2014/65/UE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione,società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (c.d. **professionali a richiesta).**
Le **controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.
I clienti al dettaglio (detti anche clienti "retail") sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali.
Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).

C.2 Classificazione iniziale

La Banca, in occasione dell'invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela di Fineco che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di

tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest'ultima lo classifichi come tale.

C.3 Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca che su iniziativa del Cliente.
Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet finecobank.com nell'area riservata alla profilazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).
In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) Possedere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 EUR;
3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o in capo alla persona giuridica medesima.
Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valutazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente.
Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

D. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari

D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati

La Banca mette a disposizione della propria clientela, nell'ambito dei servizi di investimento prestati in funzione della tipologia di conto sottoscritto, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. In funzione delle scelte commerciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili:

- Titoli rappresentativi di capitale di rischio
- Prodotti ADR/ADS/GDR
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
- Altri prodotti trattati dalla Banca (compreso il Prestito titoli)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

D.1.1 Titoli rappresentativi di capitale di rischio

Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti.
Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
   Le azioni si distinguono, ad esempio, in:
   - ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
   - di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
   - privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ov-

vero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di prezzo e il rischio di insolvenza dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.2 Prodotti ADR/ADS/GDR

L'ADR, acronimo di *American Depositary Receipt*, è un certificato emesso da una banca depositaria statunitense che consente a tutti gli investitori di operare su azioni di società non americane quotate nelle Borse americane in dollari.

Il funzionamento degli ADR in termini di quotazione nelle Borse americane ed eventuale ricezione di dividendi in dollari è simile a quello delle azioni ordinarie statunitensi.

Tuttavia, dal punto di vista tecnico, un acquirente di un ADR non possiede direttamente l'azione della società estera bensì una ricevuta di deposito che rappresenta la proprietà delle azioni, o anche solo una frazione di esse, della società non americana.

Gli ADS, acronimo di *American Depositary Shares*, sono titoli in dollari emessi da una banca depositaria statunitense corrispondenti alle azioni della società non americana e detenuti dalla stessa banca di deposito statunitense alle condizioni stabilite nel certificato ADR.

Pertanto, l'ADR rappresenta la proprietà di uno o più ADS mentre l'ADS è l'azione della società non americana che funge come sottostante degli ADR.

L'equivalente europeo degli ADR prende il nome di Global Depository Receipt (GDR).

Gli ADR sono utilizzati da molte società non americane sia per ottenere capitali sui mercati azionari americani sia per aumentare la loro notorietà con una quotazione nelle Borse americane.

Di fatto, i titoli delle società estere provenienti da mercati azionari difficilmente accessibili, come ad esempio i mercati emergenti, sono negoziati sui mercati azionari statunitensi prevalentemente sotto forma di ADR.

D.1.3 Titoli di debito

Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento.

Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:

- **il tasso di interesse nominal**e, che può essere:
- **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
- **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
- **misto**, ovverosia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola o zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).

D.1.3.1 Titoli di Stato

I **titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon.

In **Italia**, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.

Buoni ordinari del tesoro (BOT): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi. **Certificati di credito del tesoro (CCT)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu): titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni. **Certificati del tesoro zero coupon (CTZ):** titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.

Buoni del tesoro poliennali (BTP): titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.

Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizza-

ti all'inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento dei livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.2 Titoli sovranazionali

I **titoli sovranazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.3 Obbligazioni societarie (corporate bond)

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:

a) **obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:
   - **ordinarie** (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
   - **obbligazioni strutturate**, sono obbligazioni scomponibili in un'obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un eventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all'andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).
   - **obbligazioni convertibili**, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.

b) **obbligazioni subordinate**, che in caso di liquidazione dell'emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore.
   In particolare, qualora l'emittente sia una società Bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:
   - obbligazioni subordinate **"Upper TIER II";**
   - obbligazioni subordinate **"Lower TIER II";**
   - obbligazioni subordinate **"TIER III".**

   Si riepilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate **"Upper TIER II"** sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:
   - subordinano il rimborso a scadenza delle obbligazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;
   - prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
   - prevedono la possibilità per l'emittente di utilizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività Bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all'emittente di continuare l'attività. Le obbligazioni subordinate **"Lower TIER II"** sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

   Le obbligazioni subordinate **"TIER II"** possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.
   Le obbligazioni subordinate **"TIER III"** sono obbligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso ridu-

ce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente (cfr. il paragrafo D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio).

Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione. Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.4 Covered bond (o obbligazioni garantite)

Il **Covered bond** è un'obbligazione Bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una Banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una Banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.4 Strumenti finanziari derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Trading sul sito finecobank.com.

D.1.4.1 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"

Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC), gli Exchange Traded Notes (ETN) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).

Il **warrant** è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **Exchange Traded Commodities (ETC)** sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività oggetto dell'investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.

Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.

Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

In sintesi, gli ETC:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

Gli **Exchange Traded Notes (ETN)**, sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (quale ad esempio: un indice azionario, obbligazionario, di valute o singole valute, tassi ecc.) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sot-

tostante. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN.
Gli ETN con gli ETC condividono le medesime caratteristiche a proposito dell'emittente e della struttura dell'operazione. Gli ETN, infatti, al pari degli ETC, non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETN costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.
Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETN.
In sintesi, gli ETN:
- sono negoziati in Borsa come delle azioni- replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento.

Inoltre, ciò che accomuna gli ETN e gli ETC è l'esistenza, per ciascuna classe di titoli, di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario, accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, consente la sottoscrizione e il rimborso dei titoli su base giornaliera al valore ufficiale dell'ETN/ETC. Il mercato secondario è rappresentato dal mercato di quotazione, dove tutti gli altri investitori possono negoziare gli ETN/ETC al prezzo determinato dalle migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book di negoziazione. ETC ed ETN possono essere a leva, ossia essere caratterizzati dalla possibilità di effettuare un investimento che riguarda un valore nozionale (ossia il valore sul quale calcolare il guadagno o la perdita) superiore rispetto al capitale effettivamente impiegato, esponendosi in tal modo a guadagni o perdite maggiori rispetto a quelli derivanti da un investimento diretto nel sottostante. L'effetto leva può essere ottenuto anche utilizzando un apposito indice di riferimento che incorpora tale effetto.
La presenza dell'effetto leva amplifica le possibilità di guadagno ma anche quella di perdita, accrescendo la rischiosità dello strumento.
Gli strumenti derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali.
Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.
Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.
Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.
I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell' attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.
I **certificate** sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I certificate con leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.
Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l'"Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento", che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a capitale non protetto e strumenti a leva.
I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati "Investment Certificate" (senza effetto leva). I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati "Leverage Certificate" (con effetto leva).

1) **Certificate a capitale protetto/garantito**
   Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).
2) **Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito**
   Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti.
3) **Certificate a capitale non protetto/garantito**
   Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto.

4) Certificate a Leva

Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.

D.1.4.2 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"

Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.

I derivati regolamentati sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d'opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'elenco completo dei mercati su cui sono negoziati tali strumenti ai quali Fineco offre accesso è riportato nel documento "Execution Policy" disponibile sul sito della Banca.

I derivati OTC sono negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,

- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni

Nell'ambito dell'offerta di Fineco sono contemplate Opzioni caratterizzate dall'operatività intraday (Daily Options) e overnight (Multiday Options) e Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in relazione ai quali nel seguito si illustrano le principali caratteristiche.

Contratti a termine (forward e futures)

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.

I contratti **future** si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito

(c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice".
In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria.
La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:
- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.
Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.
Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.
Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.
È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.
Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale (detto anche margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.
Al fine di mitigare tale rischio Fineco ha introdotto un sistema di monitoraggio delle posizioni che prevede l'attivazione di ordini automatici per la loro chiusura qualora la variazione del prezzo di mercato in senso sfavorevole al Cliente raggiunga una soglia prefissata (c.d. stop-loss).
Fineco ti consente di personalizzare sia il livello dei margini di garanzia trattenuti che il posizionamento dell'ordine di chiusura stop-loss correlato. Ad esempio, sul mercato IDEM la soglia di stop-loss è sempre inferiore del 5% rispetto al margine di garanzia.

Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.
Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.
Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:
- il sottostante. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: un'attività finanziaria (come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, etc.), una merce (come petrolio, oro, grano, etc.), un evento di varia natura oppure, nel caso di Daily Options e Multiday Options, denominate rispettivamente "Knock Out Intraday" e "Knock Out Overnight", CFD su futures su materie prime, CFD su futures su criptovalute e CFD su un cambio tra valute. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore

il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane. La scadenza fissata per le Daily options è la fine della giornata in cui è stata acquistata. La data di scadenza per le Multiday Options è fissata a 30 giorni dalla giornata in cui è stato effettuato il primo acquisto. Nel caso in cui lo strumento sottostante all'opzione abbia una scadenza inferiore a 30 giorni rispetto alla data nella quale è stato effettuato il primo acquisto, la scadenza della Multiday Option coinciderà con la data dell'ultimo giorno di negoziazione del relativo sottostante;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:
- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.

Contratti Finanziari Differenziali (CFD)

Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell'attività sottostante e ne segue quindi l'esatto andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell'apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante.

Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).

Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versamento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commisurato all'intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.

La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli effetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l'intero controvalore dello strumento.

Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.

Opzioni Binarie (CFD Logos Time)

Il contratto CFD Logos Time è uno strumento finanziario derivato appartenente alla categoria delle opzioni binarie, stipulato tra la Banca ed il Cliente il cui valore è direttamente collegato a quello assunto da un altro strumento finanziario (c.d. Sottostante) alla scadenza del contratto. Il sottostante può essere costituito da titoli azionari quotati su mercati regolamentati o da contratti Futures su indici e commodities. Il regolamento del contratto è calcolato sulla base del verificarsi o meno alla scadenza del contratto stesso della opzione prescelta dal Cliente al momento della

sua apertura. In caso si verifichi l'opzione prescelta il Cliente realizzerà un guadagno pari al prodotto tra il margine versato ed il fattore di payout mostrato dalla Banca prima dell'apertura di ciascuna posizione. Nel caso in cui non si verifichi l'opzione prescelta, la perdita del Cliente sarà pari all'intero margine versato.
L'intervallo di tempo che il Cliente può selezionare varia a seconda dei sottostanti, ma non puoi mai essere superiore ad un giorno. Alla scadenza del contratto la Banca chiude automaticamente la posizione e confronta il prezzo di apertura della posizione con il prezzo di chiusura e, in funzione del segno della posizione selezionato dal Cliente (rialzista o ribassista) accredita o addebita il c/c del Cliente. Il prezzo del CFD Logos Time è il prezzo mid del sottostante ossia la media aritmetica dei prezzi denaro lettera quotati per il sottostante sul mercato di riferimento espressi in euro.
La finalità di chi stipula un contratto CFD Logos Time consiste nel beneficiare degli effetti economici di variazione, seppur minimi, della quotazione dello strumento finanziario sottostante, all'interno di un intervallo di tempo predefinito e limitando l'esposizione massima al margine versato.
Nel caso in cui si realizzi l'opzione prescelta dal Cliente, il guadagno realizzato dal Cliente è pari al prodotto tra il margine versato e il fattore di payout. Il fattore di payout è stimato dalla Banca in funzione del fair value dello strumento che viene calcolato tenuto conto della probabilità teorica di generare profitto del CFD Logos Time.
Nel caso in cui non si realizzi l'opzione prescelta, la perdita del Cliente sarà pari all'intero margine versato.

D.1.5 Quote e azioni di OICR (fondi comuni di investimento e SICAV)

I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, potenzialmente tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.5.1 Fondo comune d'investimento e SICAV

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il patrimonio gestito è "autonomo" e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.
La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell'intero patrimonio diviso per il numero di quote in circolazione.
Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo **immobiliare,** che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo **mobiliare**, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immobiliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono sempre chiusi, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).
L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il risparmio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.

Per fondi comuni d'investimento e SICAV la Banca rende disponibili al Cliente informazioni relative alla società di gestione e alla composizione del patrimonio; sono inoltre indicati la categoria di appartenenza ed il rating secondo i criteri di classificazione utilizzati dalla società di ricerche finanziarie indipendente Morningstar.

D.1.5.2 Fondi *alternativi (FIA)*

I fondi non armonizzati (FIA) sono disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (la Direttiva AIFM o la AIFMD) recepita in Italia nel 2014.
Questa tipologia di fondi non è soggetta alle regole di contenimento e frazionamento dei rischio previste dalla direttiva UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di investimento UCITS.
Tra le più importanti tipologie di FIA si possono anno-

verare gli hedge funds, i fondi di private equity (che comprendono i fondi di venture capital), i fondi immobiliari, i fondi infrastrutturali e i commodity funds. In Italia il mercato dei FIA è stato finora composto principalmente dalle tre categorie dei fondi immobiliari (nel nostro ordinamento sempre chiusi), dei fondi mobiliari chiusi (private equity e venture capital) e dei fondi speculativi (aperti e tipicamente fondi di fondi hedge).
I fondi chiusi si dividono in

- Fondi chiusi riservati: si tratta di fondi che possono essere sottoscritti da: (i) clienti professionali o (ii) da clienti non professionali (i.e. retail) purchè per importi non inferiori a euro 500.000 (Decreto 5 marzo 2015 n. 30 attuativo dell'art. 39 del TUF). Non è richiesta l'approvazione del regolamento da parte di Banca d'Italia.
- Fondi chiusi non riservati ("retail"): si tratta di fondi chiusi che possono essere sottoscritti da clienti "retail". Il regolamento deve essere approvato da Banca d'Italia e il prospetto dalla Consob.

I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.
Anche per i fondi speculativi è possibile operare la distinzione tra aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale).
I fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico.

D.1.5.3 Exchange Traded Fund

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:

- sono negoziati in Borsa come un'azione;
- hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (bench mark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.
Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice ("ETF a leva").

D.1.6 Altri prodotti

D.1.6.1 Certificati di deposito e Buoni fruttiferi

I certificati di deposito (CD) ed i Buoni fruttiferi (BF) sono titoli emessi dalle Banche per la raccolta del risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono, in via generale, titoli individuali in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo Cliente delle cui specifiche esigenze può, quindi, tener conto. I CD ed i BF vengono emessi nominativi o al portatore, in base alla richiesta formulata dal Cliente e documentata nella modulistica contrattuale. Viene consegnata al Cliente una ricevuta non cedibile a terzi e viene garantita la possibilità di ottenere il titolo cartaceo senza oneri aggiuntivi.
I CD ed i BF possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai 5 anni. Sono previsti tagli minimi di emissione; la sottoscrizione è possibile per i suddetti tagli minimi e per i relativi multipli (o per i tagli minimi e per somme aggiuntive e per multipli di queste ultime).
I CD ed i BF possono essere emessi anche in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di titoli è il rischio di insolvenza dell'emittente. Tuttavia, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi, i CD e BF nominativi sono assistiti da garanzia del predetto Fondo, nei limiti di importo previsti nel relativo regolamento per ciascun depositante.

D.1.6.2 Prestito titoli

Il prestito titoli è un contratto mediante il quale un soggetto (il prestatario) acquisisce la proprietà e la disponibilità di una determinata quantità di strumenti finanziari da altro soggetto (prestatore) per un periodo di tempo prestabilito e, alla scadenza dello stesso o, qualora previsto nel contratto, su richiesta del prestatore, si impegna a restituire a quest'ultimo valori della stessa specie e qualità, nonché a pagare la somma pattuita a titolo di remunerazione.
Il servizio di "Portafoglio Remunerato" proposto da Fineco si basa sul contratto di prestito titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa, singoli contratti di prestito di durata pari ad un giorno lavorativo, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari dematerializzati tempo per tempo registrati sul deposito titoli a lui intestato. Il servizio permette al Cliente di conseguire una remunerazione ulteriore rispetto ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), qualora la Banca prenda a prestito i titoli. Difatti, la Banca, per ogni operazione eseguita, riconosce al Cliente un compenso calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella conferma di prestito titoli, del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa alla data di consegna dei medesimi.
In relazione a ciascuna operazione di prestito e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al servizio, il

Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stessa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo. Alla data di scadenza dell'operazione la Banca restituisce al Cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi in prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati (interessi, dividendi e/o altri frutti) sugli strumenti finanziari prestati durante il periodo di durata del prestito, mediante accredito degli stessi sul conto corrente collegato al deposito titoli, al netto delle ritenute, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle operazioni di prestito titoli, decidendo autonomamente, entro i limiti definiti nell'ambito delle "Norme che regolano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione", la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impartisca disposizioni alla Banca.
Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente, nell'area riservata del sito finecobank.com, la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali della stessa.
In relazione alla conclusione dei singoli contratti, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione o spesa.
Il rischio associato a questa tipologia di operazione è il rischio di insolvenza della controparte, conseguente al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca. In particolare, la Banca potrebbe trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti del Cliente (restituzione degli strumenti finanziari o del loro controvalore, corresponsione della remunerazione e/o dei frutti derivanti dagli strumenti finanziari).
La Banca è impegnata a restituire al Cliente i titoli oggetto del prestito alla scadenza dello stesso e comunque garantisce nei confronti del medesimo il buon fine delle singole operazioni di prestito, ponendo a garanzia strumenti finanziari di natura obbligazionaria (con rating minimo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moodys e Fitch) quotati e/o non quotati, emessi da Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, per un ammontare atto a garantire il totale dei contratti di prestito, tempo per tempo in essere, con la totalità della clientela. Ai fini della valutazione del rischio controparte assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per garantire il buon fine dell'operazione sono rappresentate dagli strumenti finanziari emessi da soggetti terzi e che, di conseguenza, in caso di insolvenza di tali soggetti, tale garanzia potrebbe non operare.

D.1.6.3 Pronti contro termine

Il pronti contro termine (PCT) è un prodotto finanziario della Banca, dato dalla contestuale conclusione di due contratti di compravendita nei quali il Cliente assume la veste di acquirente "a pronti" di un determinato quantitativo di titoli e di venditore "a termine" dello stesso quantitativo. Si è, quindi, in presenza di due vendite ad effetti reali che, perfezionandosi nel momento dell'incontro dei consensi ex art. 1376 cod. civ., sono immediatamente traslative della proprietà dei titoli, con la particolarità che nel secondo negozio, di segno opposto (vendita a termine), viene differita soltanto, a un momento successivo, l'esecuzione. Sono contratti che hanno una durata che può variare da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di norma non è consentita l'estinzione anticipata ma nulla vieta alle parti di concordare un diverso regolamento degli interessi.
Tale prodotto può essere negoziato bilateralmente o offerto in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finanziari è il rischio di insolvenza della controparte (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell'emittente; per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.7 Prodotti d'investimento assicurativo

Esistono tre tipologie di prodotti d'investimento assicurativo:

1. **polizze unit linked**, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. **polizze index linked**, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
3. **polizze di capitalizzazione,** generalmente collegate ad una gestione interna separata.
   Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati.

D.1.7.1 Prodotti d'investimento assicurativo di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.
Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi

collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;

- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/ OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali; la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati;
- anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/ OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva); di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

D.1.7.2 Prodotti d'investimento assicurativo di tipo "index linked"

Le polizze "index linked" sono investimenti assicurativi che collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Le polizze index linked, di fatto, associando una coper tura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte c'è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'Investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le polizze index linked sono soggette, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'Emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegata la polizza; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni della polizza risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

D.1.7.3 Prodotti d'investimento assicurativo di capitalizzazione

Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attraverso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, mediante una "gestione separata", si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa "capitalizzatrice") può consistere nel pagare un capitale in un'unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.

Nel caso in cui la prestazione dell'impresa capitalizzatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell'assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe necessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell'assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, conseguentemente, viene meno l'alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo.

In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un'alea, quella derivante dal rischio finanziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni. In sostanza, il premio investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono

presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

D.1.7.4 Prodotti d'investimento assicurativo "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

Le polizze tradizionali/rivalutabili: sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.
Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

D.1.7.5 Prodotti d'investimento assicurativo "multiramo"

Le polizze Multiramo presentano una componente Unit Linked e una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

D.1.7.6 Gestioni di portafogli

Per servizio di gestione di portafogli si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli, il gestore si impegna, verso un corrispettivo, a gestire, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del Cliente composto da strumenti finanziari e attività liquide. La gestione di portafogli comporta per il gestore sia di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento sia di effettuare le conseguenti operazioni di investimento. L'elemento caratterizzante il servizio di gestione va pertanto individuato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unilateralmente volti al conseguimento di un risultato.

D.2 Sedi di negoziazione e di esecuzione degli ordini ricevuti dalla Clientela

Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Trading Facility (MTF) o "over the counter" (OTC). Solo le prime due categorie di sedi di esecuzione costituiscono sedi di negoziazione riconosciute ovvero soggette a regole dettate dalla normativa vigente sulle modalità di ammissione dei partecipanti e di svolgimento delle negoziazioni.

D.2.1 Mercato regolamentato

Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da società per azioni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente.
L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati è autorizzata dalla Consob.
I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).
I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).

D.2.2 Sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility)

I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da Sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio.
La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. I soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei confronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

D.2.3 Negoziazione over the counter

Le negoziazioni "over the counter" (OTC) si svolgono in maniera bilaterale tra acquirente e venditore secondo modalità di contrattazione definite tra le parti. In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali.

D.2.4 Internalizzatore sistematico

Gli internalizzatori sistematici costituiscono sedi di esecuzione di tipo bilaterale (ovvero nelle quali l'intermediario opera in contropartita diretta con il Cliente) il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati.
Per avviare l'attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunichi alla Consob una serie di informazioni relative all'attività di internalizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti regole di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente Fineco è Internalizzatore Sistematico su una selezione di strumenti finanziari sia equity/equity-like (es. azioni) che non-equity (es. contratti futures); l'elenco aggiornato è pubblicato sul sito finecobank.com.

D.3 Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di

completezza. Essa è rivolta a fornire alla clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

D.3.1 Principali rischi

Rischio di mercato

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

1. Rischio di prezzo: è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
2. Rischio di interesse: riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima di della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
3. Rischio di cambio: si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
4. Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.
5. Rischio di liquidità: si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l'emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell'emissione. L'eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.
   Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sempreché gli stessi siano negoziabili).
   Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).

Rischio di credito

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

1. Rischio di spread di credito o spread creditizio: contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizio-

ni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell'emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparativo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.

2. Rischio di insolvenza dell'emittente: è il rischio che l'emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
3. Rischio sovrano: ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. Rischio di subordinazione: in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente, l'investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficienti per rimborsare -anche solo parzialmente – i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.

Rischio di inflazione

Le aspettative di rendimento sono generalmente espresse con tassi nominali e non inglobano quindi le attese di inflazione.
Il rischio d'inflazione riguarda tutte le classi di asset: le azioni, le materie prime, i titoli a reddito fisso e la liquidità.
Gli asset che offrono rendimenti attesi più elevati, come le azioni, storicamente superano il tasso di inflazione, mentre un investimento eccessivo in liquidità (come per esempio le somme detenute sul conto corrente) o in titoli di debito a tasso fisso con l'intenzione di contenere la volatilità, possono essere esposti ad un rischio maggiore di erosione del capitale nel lungo periodo.
In uno scenario di alta inflazione diventa pertanto ancora più importante una corretta diversificazione degli investimenti tra asset class ed un orizzonte temporale adeguato alle attese di rendimento.

Rischio di sostenibilità

Quando si parla di rischio di sostenibilità, ci si riferisce a un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Servizio di gestione di portafogli

La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano, si rimanda ai precedenti paragrafi.
La leva finanziaria misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

D.4 Criteri di classificazione degli strumenti finanziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio

Orizzonte Temporale

L'orizzonte temporale consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello strumento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell'investimento effettuato ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate e validate dalla Banca. Può assumere uno dei seguenti valori:
- BREVE TERMINE: fino a 18 mesi
- MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi
- LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi

Rating

Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un'emissione, espressa da una agenzia specializzata (l'agenzia di rating) e sinteticamente rappresentata attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l'agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato

strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.

R.Emittente	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-
R.Emissione	A,k	AA+	A	AA-	A+	A	A	BBB	BBB	BBB-
Categoria di investimento (investment grade)										

R.Emittente	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	SD	D
R.Emissione	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	SD	D
Categoria Speculativa (non investment grade)												

Procedendo da AAA verso D, si passa da un'elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decrescenti.

Classe di Liquidità

La Banca identifica, sulla base di predeterminati criteri e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finanziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la Banca indica nella pertinente modulistica il valore 0. I valori attribuiti dalla Banca sono pertanto i seguenti:

1: illiquidità

2: liquidità bassa

3: liquidità medio-bassa

4: liquidità media

5: liquidità medio-alta

6: liquidità alta

7: non calcolata

Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di liquidità crescente dello strumento finanziario inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.

Rischio

Gli strumenti/Prodotti finanziari vengono classificati dalla Banca ai fini della misurazione del rischio tramite il VaR, secondo la seguente classificazione.

Rischiosità dello strumento	VaR perdita potenziale in % su orizzonte 1 anno
BASSA	Fino a 5%
MEDIO-BASSA	5% -11%
MEDIO-ALTA	11% -20%
ALTA	da 20%

Il Var utilizzato da Fineco è un VaR 95% a 1 anno, è un VaR di tipo parametrico ed è funzione del rischio totale di portafoglio, costituito da due componenti: il rischio dei fattori di mercato ("rischio mercato") ed il rischio specifico proprio degli strumenti.

Il "rischio di mercato" rappresenta il rischio che il valore degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni di mercato. Tale componente di rischio è identificata dall'esposizione degli strumenti ai fattori di mercato, la cui volatilità è stimata su un orizzonte temporale di 7 anni.

Il "rischio specifico" è la parte del rischio del portafoglio che non è spiegabile dai fattori endogeni del mercato ed è calcolato attraverso simulazioni storiche su ogni strumento: a 18 mesi per fondi ed ETF e a 2 anni per azioni, obbligazioni e certificati.

La Banca calcola il rischio totale attraverso il VaR 95% ad 1 anno che è una misura statistica (stima) della perdita massima potenziale ad 1 anno sugli investimenti finanziari con una probabilità del 95%.

La misura è sintetizzata in una percentuale applicabile ad ogni tipologia di strumento finanziario ed a portafogli di strumenti.

A titolo esemplificativo un VaR ad 1 anno del 16% con probabilità del 95%, indica che la perdita massima potenziale del portafoglio su un orizzonte di 1 anno è stimata al 16% ed esiste una probabilità del 5% che la perdita possa essere superiore.

D.5 Particolari categorie di prodotti

D.5.1 Strumenti/prodotti complessi

Uno strumento/prodotto finanziario è qualificabile come "Complesso" quando le sue caratteristiche rendono oggettivamente difficile per l'investitore comprendere gli elementi essenziali dello strumento/prodotto stesso, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e del rendimento. In generale, le seguenti caratteristiche possono caratterizzare come complesso uno strumento/prodotto:

- presenza di una componente derivativa o di una struttura che rendono difficile per il Cliente comprendere il rischio associato allo strumento/prodotto;
- l'essere composto da uno o più strumenti finanziari sottostanti difficili da valutare, o combinati in modo tale per cui sia difficile valutare i relativi rischi ed i possibili rendimenti futuri;
- performance connessa ad indici opachi rispetto ai best standard di mercato;
- durata predeterminata dell'investimento in un numero di anni con barriere all'uscita che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
- strutture di rendimento/cedolari che coinvolgono variabili multiple e formule matematiche complesse che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
- protezione del capitale che potrebbe essere parziale o condizionata oppure valida solo al verificarsi di determinati eventi.

La Banca riconosce quali strumenti/prodotti a complessità molto elevata per i clienti al dettaglio le seguenti tipologie:

I) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);

II) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di

determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio contingent convertible notes, prodotti finanziari qualificabili come Additonal Tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")).

III) prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
IV) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
V) strumenti finanziari derivati non rappresentati da valori mobiliari, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
VI) strumenti finanziari derivati non rappresentati da valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto V);
VII) prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
VIII) obbligazioni perpetue;
IX) fondi alternativi;
X) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
XI) prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
XII) UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Tra gli strumenti/prodotti di cui sopra, quelli appartenenti alle tipologie da I) a IV) sono ritenuti dalla Banca non adatti alla clientela al dettaglio.

D.5.2 Prodotti soggetti a Bail in

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento Italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in (letteralmente "salvataggio interno"), strumento che consente di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare i soggetti bancari in difficoltà in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione, per ridurre il valore nominale delle passività cedute o per convertire queste passività in capitale. Il bail-in viene applicato dalle autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" dei soggetti bancari, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la Banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

L'ordine di attuazione del bail-in è il seguente:

a) azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve (al netto dell'avviamento);
b) obbligazioni convertibili;
c) debiti subordinati, ossia debiti subordinati a media-lunga scadenza (5 anni) ed eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (es. obbligazioni Tier I e Tier II);
d) altri debiti subordinati (es. obbligazioni Tier III);
e) altre passività ammissibili (es. obbligazioni ordinarie e depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro).

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione Bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la Banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'art. 49 del D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall'applicazione del bail-in. Tra queste vi sono:

a) i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, in conti deposito (quali ad esempio i depositi vincolati), in libretti di deposito e in certificati di deposito nominativi coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
c) le passività garantite, incluse le obbligazioni Bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
d) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da

parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

e) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili.

E. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565, La Banca è tenuta a comunicare ai clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumentii finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori presentando in forma aggregata quanto segue:

- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti per il servizio o i servizi di investimento prestati;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

Tale obbligo si applica quando la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti od offre in vendita strumenti finanziari.

Nel caso di offerta di strumenti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIIP), l'informativa ex ante può essere fornita utilizzando il KID (Key Information Document) predisposto dal soggetto che ha realizzato lo strumento. È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente finanziario o tramite il Customer Care della Banca, la rappresentazione dei costi, sia ex ante che ex post, in forma analitica.

A seconda dei servizi prestati in base alle modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto sottoscritto, la Banca fornisce **l'informativa ex ante** come segue:

Servizio di consulenza in materia di investimenti:

- Per i prodotti di risparmio gestito e amministrato: nel verbale di consulenza sono rappresentati in forma aggregata tutti i costi e oneri connessi alle proposte contenute nel verbale medesimo. Nel medesimo prospetto sono dettagliati gli eventuali incentivi che la Banca percepisce dalle società prodotto/ emittenti per il collocamento/ distribuzione dello strumento;
- Per i prodotti di investimento assicurativo, la descrizione dei costi e oneri del prodotto è contenuta nel KID consegnato dalla Banca contestualmente al verbale di consulenza.

L'informativa relativa ai costi applicati ai servizi di investimentoe/o accessori è sempre contenuta nel verbale di consulenza.

Nel medesimo verbale **è presente** l'informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca per la distribuzione dei prodotti e strumenti finanziari e assicurativi.

Servizi diversi dalla Consulenza

L'informativa sarà fornita prima della conferma dell'ordine (o tramite internet o tramite canale telefonico a seconda delle modalità con cui il Cliente impartisce l'ordine). Nel caso di strumenti che prevedono la consegna del KID tale informativa sarà contenuta in tale documento.

Informativa ex post: con cadenza annuale, la Banca invia ai clienti una informativa in cui sono rappresentati tutti i costi associati alla realizzazione e gestione dei prodotti finanziari nonchè ai servizi prestati. In tale informativa è altresì presente una illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi rispetto al rendimento dei prodotti medesimi.

Per le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi di investimento si rinvia ai singoli documenti informativi a disposizione della clientela sul sito della Banca o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari di Fineco ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

Come riportato nella Sezione A "Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti", è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

Informazioni di base circa la normativa tributaria vigente (ad es. in materia di capital gain, Tobin tax, ritenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del Cliente nella sezione Help (Help > Portafoglio > Reportistica > Situazione Fiscale) del sito della Banca, presso gli uffici dei consulenti finanziari Fineco o possono essere richieste agli operatori del call center della Banca stessa.

F. Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza svolte dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento

La Banca è tenuta, a seconda dei servizi prestati ai clienti, in base alle modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto sottoscritto, a svolgere la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza.

La valutazione di appropriatezza/adeguatezza è condotta al fine di consentire alla Banca di agire secondo il migliore interesse del Cliente. Per tale ragione è fondamentale che il Cliente fornisca informazioni complete e accurate attraverso il questionario (c.d. Intervista MiFID) sia in fase di apertura del rapporto, sia successivamente qualora debba aggiornarle.

La Banca, in qualità di impresa che intrattiene un rapporto continuativo con il Cliente, raccoglie le informazioni necessarie ai fini della valutazione di appropriatezza e di adeguatezza (quest'ultima, nel caso di prestazione del servizio di Consulenza). La Banca definisce le modalità di aggiornamento di tali informazioni tenendo conto di eventuali cambiamenti alla luce dei quali può essere necessario un aggiornamento dell'in-

tervista MiFID. A tal proposito, per mantenere una profilatura sempre aggiornata del Cliente, è prevista una scadenza del questionario in funzione del profilo di rischio del Cliente; in particolare, il questionario scade decorsi 2 anni dalla compilazione/ultimo aggiornamento per i clienti con profilo di rischio Dinamico e 4 anni per i clienti con profilo di rischio Cauto, Prudente o Bilanciato. Inoltre, una volta raggiunta l'età pensionabile (i.e. al compimento dei 68 anni), il questionario dovrà essere nuovamente compilato, indipendentemente dal profilo del Cliente e dalla data di compilazione.
Resta ferma la necessità che il Cliente comunichi prontamente alla Banca ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite, attraverso il rilascio di una nuova intervista MiFID.
In caso di mancato aggiornamento del questionario MiFID sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.
La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, effettua la valutazione di appropriatezza e di adeguatezza avuto riguardo sia alle informazioni fornite dal Cliente con l'intervista MiFID sia di quelle di cui dispone sull'operatività del Cliente.
In particolare la Banca quando presta i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, è tenuta a valutare l'appropriatezza ossia che il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente sia "appropriato" riguardo al tipo specifico di strumento o servizio proposto o richiesto. Qualora la Banca ritenga che lo strumento e/o il servizio non sia appropriato avverte il Cliente di tale situazione.
La valutazione di adeguatezza, che la Banca è tenuta a svolgere quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti , consiste nel verificare se la specifica operazione da raccomandare soddisfi i seguenti criteri: (i) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; (ii) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) sia di natura tale per cui il Cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze. Nell'ambito di tale valutazione viene inoltre effettuata la verifica di adeguatezza dell'operazione rispetto alle preferenze espressa dal Cliente in materia di sostenibilità.
In particolare, qualora il livello di sostenibilità del portafoglio del Cliente non risulti in linea con la preferenza espressa nel questionario MiFID, Fineco rende specifica informativa in fase di conferma della proposta da parte del Cliente.
Nel caso di prestazione dei servizi nei confronti di un Cliente professionale, la Banca può presumere che con riferimento ai prodotti e servizi per il quale è stato classificato come Cliente professionale abbia il livello di conoscenza ed esperienza tale da comprendere e rischi e le caratteristiche di tali prodotti/servizi.
Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni che la Banca utilizza per svolgere le suddette valutazioni:

Appropriatezza

1) Livello di conoscenza del Cliente: viene rilevato tenendo conto sia del titolo di studio conseguito dal Cliente, della sua professione (attuale o precedente) e del suo interesse a mantenersi aggiornato sull'andamento dei mercati finanznairi, sia attraverso domande riferite a concetti base in materia di investimenti in strumenti finanziari quali:
   - il rapporto rischio/rendimento legato ad ogni strumento finanziario,
   - l'impatto della diversificazione sul livello di rischio.
   - il rischio valutario
   - il rischio di liquidità.
2) Livello di esperienza del Cliente: viene chiesto al Cliente di fornire i dati relativi all'operatività svolta nell'ultimo anno presso altri intermediari finanziari (numero di operazioni effettuate, controvalore complessivo e gli strumenti su cui si è operato). Ulteriori informazioni sull'esperienza in materia di investimento vengono rilevate in modo automatico dalla Banca in funzione dell'operatività svolta dal Cliente presso FinecoBank.

Adeguatezza

1) situazione finanziaria: l'intervista MiFID prevede alcune domande volte a rilevare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Cliente relative a:
   - entrate mensili;
   - impegni finanziari mensili presso intermediari terzi;
   - uscite mensili;
   - patrimonio mobiliare presso intermediari terzi;
   - patrimonio immobiliare;
   - debito residuo presso intermediari terzi.

   Il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale dichiarato dal Cliente viene poi integrato con i dati di cui eventualmente dispone Fineco per le medesime tipologie di informazioni in quanto ricavabili dai rapporti in essere con il Cliente.
2) obiettivi di investimento e propensione al rischio L'intervista MiFID prevede alcune domande volte a rilevare le preferenze di sostenibilità, l'orizzonte temporale del Cliente, nonché il profilo di rischio e la sua tolleranza alle perdite.

Le domande relative alle preferenze di sostenibilità mirano a rilevare l'interesse del Cliente ad affiancare agli obiettivi finanziari (quali, ad esempio, la protezione del capitale investito, la ricerca di un rendimento più o meno elevato, la durata dei propri investimenti) anche obiettivi di investimento connessi agli aspetti di sostenibilità ambientale (Environmental – "E"), sociale (Social – "S") e di "buona governance" (Governance – "G").
In particolare, le preferenze di sostenibilità dei Clienti sugli strumenti aventi le caratteristiche di cui all'elenco sotto riportato vengono raccolte in termini generali, con facoltà per gli stessi di esprimere anche lo specifico interesse su una o più voci dell'elenco, ivi compresa, per gli strumenti di cui al punto c), la possibilità di selezionare il/i relativo/i ambito/i di riferimento (E-S-G):

a) strumenti finanziari per i quali egli determina che una quota minima sia investita in investimenti ecosostenibili*, cioè in investimenti che rispettano i requisiti di tutela dell'ambiente secondo la Tassonomia europea. Il Regolamento europeo 852/2020 ("Tassonomia") fissa infatti i requisiti affinché le attività in cui si investe possano essere definite sostenibili sotto il profilo ambientale (ecosostenibili).

b) Strumenti finanziari per i quali egli determina che una quota minima sia investita in investimenti sostenibili**, secondo il Regolamento europeo 2088/2019 attinente all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR").

c) Strumenti finanziari che considerano i principali effetti negativi ("Principal Adverse Impact – PAI")*** sui fattori di sostenibilità, per i quali egli determina le modalità di presa in considerazione.

Gli strumenti che non rispondono a tali declinazioni sono strumenti le cui caratteristiche non sono atte a soddisfare le preferenze di sostenibilità dei Clienti stessi ai sensi della normativa di ambito MiFID.
Viene inoltre richiesto al cliente in che misura ritenga debbano essere presenti nel proprio portafoglio, sulla base delle preferenze espresse, prodotti che presentano le caratteristiche di sostenibilità.

G. Governo degli strumenti finanziari (c.d. Product Oversight Governance)

La Banca adotta una serie di misure finalizzate ad assicurare che, in tutte le fasi del ciclo di vita degli strumenti realizzati e di quelli che offre o raccomanda, siano adeguatamente tenuti in considerazione esigenze, caratteristiche ed obiettivi dei clienti finali a cui tale strumento dovrà essere destinato (c.d. Target Market).
Pertanto, la Banca è tenuta ad individuare il Target Market sia in qualità di produttore, che in qualità di distributore.
Allo stesso tempo, la Banca è tenuta ad individuare il c.d. "Target Market Negativo", ossia l'insieme dei clienti per le cui esigenze, caratteristiche ed obiettivi lo strumento non è ritenuto adatto.
Quando la Banca presta servizi di investimento effettua una valutazione tesa a verificare che le esigenze, caratteristiche e obiettivi del Cliente siano in linea con il Target Market del prodotto oggetto dell'operazione individuato da Fineco.
In particolare, quando la Banca presta servizi di investimento diversi dalla consulenza e il Cliente rientra nel c.d. Target Market Negativo, Fineco rende al Cliente apposita informativa in fase di inserimento dell'ordine.
Qualora la Banca, nei casi previsti, non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della valutazione, informa il Cliente attraverso apposita informativa in fase di inserimento dell'ordine, sull'impossibilità di effettuare tale valutazione.
Per quanto riguarda l'operatività in strumenti finanziari derivati, connotati da maggiori elementi di complessità e rischio, con particolare riferimento al profilo di conoscenza ed esperienza del Cliente, la Banca prevede controlli bloccanti sia in fase di abilitazione all'operatività su tali strumenti, sia all'atto dell'immissione di ordini.
Nell'ambito del servizio di consulenza, le operazioni in Target Marget Negativo sono consentite esclusivamente in presenza di benefici apportati al portafoglio del Cliente dall'operazione/operazioni proposte e, in tal caso, rende allo stesso una specifica informativa.

GLOSSARIO

* Investimento ecosostenibile - Per investimento ecosostenibile si intende un investimento in un'attività economica che rispetta i requisiti di tutela dell'ambiente secondo il Regolamento europeo 852/2020 ("Tassonomia"). La Tassonomia stabilisce criteri dettagliati per individuare, in modo analitico e sulla base di precisi parametri tecnici, le attività economiche che possono considerarsi ecosostenibili, in quanto contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali, quali ad esempio: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e allo stesso tempo non arrecano danni significativi a nessuno di tali obiettivi ambientali (c.d. principio "DNSH").

** Investimento sostenibile – Il Regolamento SFDR definisce investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materia prime e di risorse idriche) o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale), a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi (c.d. principio "DNSH") e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettivo prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

*** Principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts o PAI) - I Principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts o PAI) rappresentano le c.d. «esternalità negative» delle attività economiche, ossia gli effetti negativi delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sotto i profili ambientale, sociale, concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità). I PAI sono elencati nel Regolamento delegato SFDR e sono differenziati in PAI di tipo ambientale (ad esempio, l'intensità di gas serra delle società su cui si investe) e PAI di tipo sociale (ad esempio, la disparità salariale di genere delle società su cui si investe), dividendosi in obbligatori e opzionali.

DNSH - Condizione secondo cui un prodotto finanziario che investe, anche in parte, in una attività economica che contribuisce ad un obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale non deve arrecare un danno significativo ("Do Not Significantly Harm" o "DNSH") a nessuno degli altri obiettivi di investimento sostenibile ambientali / sociali.

Fattori di sostenibilità - Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Rischio di sostenibilità - Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Buona governance – Nell'ambito della corporate governance, le prassi di buona governance rappresentano il modo concreto attraverso il quale gli organi di governo delle imprese attuano i principi alla base di una condotta responsabile e dimostrano il dovere di diligenza nello svolgimento dei propri compiti. In questo contesto, all'interno del Regolamento SFDR, il rispetto delle prassi di buona governance è richiamato quale condizione da rispettare da parte delle imprese beneficiarie di un investimento per poter qualificare quest'ultimo come "sostenibile" (Art. 2 punto 17, Regolamento SFDR), in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

H. Sintesi delle principali clausole, riferite ai servizi di investimento, delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria Clientela in base alla tipologia di contratto sottoscritto[4]

H.1 Conto Fineco e Conto Trading

Di seguito si riporta la sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di invetimento in base alla tipologia di conto sottoscritto dal Cliente che, attualmente constano del "Conto Fineco" e del "Conto Trading".

H.1.1 Caratteristiche dei servizi del Conto Fineco

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti di investimento assicurativo nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito "Consulenti Finanziari"); in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e, in particolare, a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell'esecuzione, nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso, la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto e accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

H.1.2 Conferimento (e revoca) degli ordini (nell'ambito del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)

Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefono o via telematica. La Banca e il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ.. All'atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende, altresì, atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.

Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare), vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico e opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.

Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.

Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.

La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier)

[4] La sintesi delle norme applicabili ai servizi d'investimento offerti dalla Banca di seguito riportata è riferita alle sole "Condizioni Generali di Contratto" relative al Contratto del Conto Fineco. Per le norme applicabili ai servizi d'investimento regolati da specifici contratti (ad es. contratto integrativo per operatività in strumenti finanziari derivati, o contratti di consulenza Advice o Advice+) si rinvia ai contratti medesimi.

del Cliente quando diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.1.3 Gestione degli ordini

La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato nei paragrafi H.1.4 "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" e H.1.5 "Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini".
La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ., a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente - rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

H.1.4 Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile

dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti all'interno di una sede di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste.
Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi a cui, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

H.1.5 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione a cui inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste e applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

H.1.6 Operazioni non appropriate - conflitti di interesse

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo.
Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative a un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che, qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.
La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.
La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.
La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione, risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.
Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione, saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.

H.1.7 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

H.1.8 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2-ter, lett. a), del D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al presente articolo, le Parti dovranno: *(i)* stipulare un apposito contratto (i.e. integrazione contrattuale derivati) del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario, *(ii)* possedere un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, *(iii)* essere abilitati ad operare in seguito al superamento di un apposito questionario, nonché *(iv)* compilare integralmente l'intervista MiFID. Si precisa che la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sugli strumenti finanziari disciplinati dall'integrazione contrattuale di cui sopra e non effettua una valutazione di adeguatezza sulle relative operazioni. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente contratto.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto di cui al comma precedente indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

H.1.9 Commissioni, spese e informativa sui costi e oneri

Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione, il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.

Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.

Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca. In caso di modifica della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente finanziario o tramite il Customer Care della Banca, la rappresentazione dei costi e degli oneri, sia ex ante che ex post, in forma analitica.

H.1.10 Documentazione delle operazioni eseguite

Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti d'investimento assicurativo, la Banca rende disponibile al Cliente al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

L'invio della documentazione di cui al presente articolo può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

La disposizione di cui al precedente primo paragrafo non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari assicurativi, le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio

secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al primo paragrafo che precede in singole voci.
La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:

- il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione")
- il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").

Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

H.1.11 Incentivi

La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto.
Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità e i tempi previsti nei documenti contrattuali e informativi previsti dall'emittente stesso.

H.1.12 Consulenza in materia di investimenti - Valutazione di adeguatezza su ordini disposti dal Cliente

Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato dalla Banca su base non indipendente e consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l' "Operazione") relative a strumenti finanziari e a prodotti di investimento assicurativo (di seguito, sinteticamente, "strumenti/prodotti"). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.
La Banca effettua la valutazione di adeguatezza, condotta per consentire di agire nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto del Portafoglio del Cliente (sono esclusi i rapporti riconducibili al Conto Trading), e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio (sono esclusi i rapporto riconducibili al Conto Trading).
Al fine di raccomandare Operazioni che siano adeguate al Cliente e, in particolare, che siano adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: (a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento/prodotto o di servizio; (b) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità.
Nell'ambito di tale valutazione la Banca verifica, tra l'altro, l'adeguatezza delle Operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambi-

to della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre, un'analisi dei costi e dei benefici delle Operazioni raccomandate.
Per Portafoglio si intende:

- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche "Rapporti"), con la sola esclusione delle somme/strumenti/prodotti depositati su rapporti riconducibili al Conto Trading, delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. Contratti di Advisory);
- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle somme/strumenti/prodotti depositati su rapporti riconducibili al Conto Trading, alle gestioni di patrimoni e ai Contratti di Advisory di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di Ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti d'investimento assicurativo di Ramo III, di Ramo V e prodotti multiramo. Nell'ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.

In caso di cointestazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di Ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti d'investimento assicurativo di Ramo III e di Ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatari, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a a uno dei cointestatari in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione.
La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione e di prodotti d'investimento assicurativo).
La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni.
In particolare la Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti in virtù dei quali la Banca riceve specifica remunerazione. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.
La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della consulenza fornita all'atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle indicazioni sul perchè l'Operazione consigliata è adeguata, alle informazioni sui costi e gli oneri dell'Operazione stessa nonché alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo.
Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti d'investimento assicurativo.
Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Finanziario, operazioni di investimento su strumenti/prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest'ultima effettua, allo scopo di agire nel miglior interesse del Cliente, la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del secondo paragrafo del presente articolo. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'Operazione – dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta – potrà procedere di sua iniziativa.
La valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifica tabella allegata al Documento Informativo sui Servizi di Investimento e pubblicata sul Sito della Banca.
La Banca, al fine di migliorare il servizio, con periodicità almeno trimestrale, verifica l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l'Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
Ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, includendo il periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, la sua propensione al rischio e le sue preferenze di sostenibilità. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l'Intervista

MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effettuare la valutazione di appropriatezza/adeguatezza. A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell'esito della stessa.
La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene evidenza nell'Area riservata del Sito o con la comunicazione di cui ai punti precedenti.
In ogni caso la Banca, periodicamente, sottopone al Cliente, nell'Area riservata del Sito, le informazioni acquisite con l'Intervista MiFID – eventualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente – e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. La periodicità di tale aggiornamento è stabilita dalla Banca tenendo conto, tra l'altro, del profilo del Cliente e/o di altre circostanze che lo riguardano (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile). Il Cliente prende atto che in caso di mancato aggiornamento dell'Intervista MiFID, allo stesso sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.
L'aggiornamento o la conferma delle predette informazioni possono essere effettuati presso il Consulente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti in essere presso la Banca.
In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatari.
In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cautelative.

H.1.13 Servizio di collocamento

Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente, in funzione della tipologia di conto, di servizi di investimento, strumenti finanziari, di prodotti d'investimento assicurativo, di società del Gruppo e di società terze nonché del servizio di gestione di portafogli di società terze.
Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento.
Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione – quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch – fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che:

- in caso di operatività mediante Consulente Finanziario, l'efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
- l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.

Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni Generali di contratto.
Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto al punto G.10.
La Banca colloca altresì il servizio di gestione di portafogli di terzi.
Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate dall'art. 128 del Regolamento Intermediari Consob assicurando, per quanto di competenza, il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio prestato.Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi si applica quanto previsto dal precedente punto G10.

H.1.14 Distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo

La Banca distribuisce prodotti d'investimento assicurativo. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Interme-

diari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui al precedente punto F.5.
Nella distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativo la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti d'investimento assicurativo distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
L'elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è indicato nel precedente punto D.1
Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo applica quanto previsto dal precedente punto H.1.11.

H.1.15 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi di investimento, senza alcuna eccezione.
La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al Contratto.
La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al Contratto.
Le modifiche entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es.Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, nel caso in cui un indice (benchmark), usato per il calcolo del valore di un contratto sottoscritto con la Banca cessi di essere fornito o venga ritirata la registrazione all'amministratore che lo fornisce, la Banca quando possibile e ap- propriato identificherà prontamente un benchmark alternativo che si riferisca ad una realtà economica/di mercato simile al benchmark originario. L'idoneità di tale indice alternativo sarà determinata dalla Banca a sua ragionevole discrezione, tenendo in considerazione gli standard di mercato circa le alternative. A tal riguardo, la Banca adotta piani di cessazione che tengono conto dei possibili eventi legati alla cessazione del benchmark. Copie di tali piani sono disponibili sul sito della Banca.

H.2.1 Caratteristiche dei servizi del Conto Trading

1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite Sito e App mobile.
2. Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.

H.2.2 Conferimento degli ordini (nell'ambito del Servizio di ricezione e Trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)

1. Gli ordini vengono conferiti per via telematica.
2. Qualora, nei casi di indisponibilità del canale telematico, gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
3. Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, App Mobile, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente.
   Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente.
   Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Ban-

ca su supporto informatico ed opportuna-mente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.

4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
   La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 e di ogni altra normativa applicabile - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca il codice NIC e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la sua determinazione e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.2.3. Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi paragrafi H.2.4. "Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini" e H.2.5. "Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini".
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti

dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

H.2.4. Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

1. L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al com¬ma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei controvalori e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

H.2.5. Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione alle quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

H.2.6. Operazioni non appropriate

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 5, sezione IIE, del Contratto del Conto Trading, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

H.2.7. Conflitti di interesse

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, sez. IIE del Contratto del Conto Trading, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
3. La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
4. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

H.2.8. Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

1. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 3, sez. IIE, del Contratto del Conto Trading, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 4, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

2. L'ordine impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet o tramite la App Mobile, le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, sez. IIE, del Contratto del Conto Trading in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese: (i) on line mediante una procedura telematica; (ii) qualora la procedura telematica non sia disponibile, tramite il canale telefonico (mediante chiamata registrata su nastro magnetico o altro supporto equivalente). Il Cliente prende atto di tali modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

H.2.9. Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
   - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
   - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
4. Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

H.2.10. Compensi, spese e informativa su costi e oneri

1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.
4. La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.
5. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca contatta il Cliente all'ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso, al fine di procedere, qualora il cliente stesso lo richieda, all'invio dell'informativa ex post. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.2.11. Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
   - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
   - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventiva-mente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno (i) stipulare un apposito Contratto del quale il presente Contratto costituisce presupposto necessario, (ii) possedere un adeguato livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, (iii) essere abilitati ad operare in seguito al superamento di un apposito questionario, nonché (iv) compilare integralmente l'Intervista MiFID. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

H.2.12. Documentazione delle operazioni eseguite

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario

cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene messo a disposizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8, sez. IIE, del Contratto del Conto Trading. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

2. L'invio della documentazione di cui al presente paragrafo avviene in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo. Il Cliente può richiedere l'invio della documentazione in formato cartaceo.
3. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
4. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
5. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
   - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione"),
   - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").
   Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
6. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

H.2.13. Incentivi

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualorai pagamenti o i benefici:
   a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
   b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

   L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

H.2.14. Servizio di collocamento

1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del

responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.

3. Per l'adesione a ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento.
6. Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto del Conto Trading.
8. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dal paragrafo H.2.13 che precede.

H.2.15. Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

1. La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente Contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di eventuali contratti a tempo determinato.
   La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
7. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, nel caso in cui un indice (benchmark), usato per il calcolo del valore di un contratto sottoscritto con la Banca cessi di essere fornito o venga ritirata la registrazione all'amministratore che lo fornisce, la Banca quando possibile e appropriato identificherà prontamente un benchmark alternativo che si riferisca ad una realtà economica/di mercato simile al benchmark originario. L'idoneità di tale indice alternativo sarà determinata dalla Banca a sua ragionevole discrezione, tenendo in considerazione gli standard di mercato circa le alternative. A tal riguardo, la Banca adotta piani di cessazione che tengono conto dei possibili eventi legati alla cessazione del benchmark. Copie di tali piani sono disponibili sul sito della Banca.

1 Premesse

1.1 Introduzione

Secondo la vigente normativa italiana, gli intermediari devono adottare una "strategia di esecuzione degli ordini" (di seguito, anche "Execution Policy") per ottenere il miglior risultato possibile (di seguito, anche "Best Execution") per i loro clienti. L'individuazione di una Sede di Esecuzione degli ordini (di seguito anche "Sede" o "Mercato") quale "migliore" non rappresenta peraltro garanzia di ottenimento del miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine eseguito ma per la generalità degli ordini trattati. La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L'intermediario deve applicare l'Execution Policy adottata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamente richiesto di essere trattate quali clienti professionali.

1.2 Classificazione della clientela

FinecoBank SpA (di seguito, anche "FinecoBank" o la "Banca") opera sia nei confronti di clienti al dettaglio, nonché di clienti professionali e controparti qualificate. La classificazione effettuata dalla Banca viene comunicata ad ogni Cliente prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento insieme all'avvertenza circa la possibilità di chiedere alla Banca medesima un'eventuale diversa classificazione. Conformemente a quanto previsto dalla suddetta normativa di riferimento, l'Execution Policy non si applica alle controparti qualificate, salvo che le stesse richiedano il trattamento quali clienti professionali.

1.3 Asset classes

La Banca ha definito delle categorie di strumenti finanziari ("Asset Classes") basate sulla considerazione delle caratteristiche degli strumenti medesimi. Ogni strumento finanziario appartenente ad una data categoria è soggetto alle indicazioni contenute nella presente Execution Policy per la medesima Asset Class.

1.4 Ambito di applicazione

L'Execution Policy si applica all'esecuzione di tutti gli ordini impartiti dai clienti alla Banca per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari. La Banca esegue secondo la propria autonoma scelta, sempre nel rispetto del miglior interesse del Cliente, gli ordini di tipo discrezionale (ad esempio ordini di stop-loss automatici). Inoltre qualora il Cliente indichi nelle proprie istruzioni una Sede di Esecuzione diversa, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, la Banca segue tali istruzioni. In tali casi l'Execution Policy si applicherà limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l'impegno a fornire il miglior risultato possibile al Cliente.

1.5 Sedi di Esecuzione ("Trading venues")

Nella definizione della presente Execution Policy la Banca ha preso in esame diverse Sedi di Esecuzione (Mercati Regolamentati - MR, Sistemi Multilaterali di Negoziazione - MTF1, Internalizzatori Sistematici - IS, Market Makers e altri fornitori di liquidità) allo scopo di valutarne le potenzialità in termini di capacità di assicurare in maniera durevole il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca, quando non ha accesso diretto ad una Sede di Esecuzione, si avvale di altri intermediari per l'esecuzione di un ordine. In tal senso la Banca ha sviluppato rapporti con diversi intermediari che, nel tempo, hanno offerto servizi di esecuzione tempestivi ed affidabili, senza significative differenze qualitative. Nel rispetto del principio di ricerca del miglior risultato possibile nell'interesse del Cliente, la Banca effettua regolarmente una revisione periodica degli intermediari a tal fine selezionati. La Banca si riserva la facoltà di eseguire ordini anche in conto proprio, costituendosi controparte diretta del Cliente; solitamente ciò avviene:

- in generale, per assicurare al Cliente la possibilità di eseguire ordini relativi a strumenti finanziari scarsamente liquidi, specie in particolari condizioni di mercato e/o al fine di ridurre i rischi di regolamento.
- in particolare, per alcuni titoli azionari e derivati regolamentati quotati su MR e/o MTF (inclusi mercati extra UE di riferimento), la Banca può eseguire l'ordine fuori mercato internalizzandolo; in ogni caso la Banca, garantisce al Cliente un prezzo almeno pari a quello migliore offerto dal mercato di riferimento, anche per quantitativi superiori a quelli associati al medesimo prezzo nel book del mercato di riferimento.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azioni quotate su un mercato regolamentato, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Direttiva MiFID, che non può essere immediatamente eseguito, il Cliente autorizza la Banca a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico, in tutto o in parte, l'ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che ciò implica che il suo ordine potrà non essere mostrato al mercato.

1.6 Assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione

L'assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione nell'ambito di operazioni di Initial Public Offering (IPO's), qualora le richieste di sottoscrizione dei clienti al dettaglio risultino superiori alla disponibilità di strumenti finanziari destinati al pubblico, avviene

mediante estrazione casuale, secondo procedure specifiche (generalmente definite nel Documento di Offerta) miranti a garantire i principi di equità ed imparzialità nell'assegnazione medesima.
Sebbene le regole di Best Execution non trovino applicazione nel caso delle operazioni in esame, il paragrafo è stato incluso nella presente Execution Policy per illustrare le regole di condotta seguite dalla Banca nel collocamento di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di IPO's.

1.7 Aggregazione degli ordini

La Banca, può trattare gli ordini di clienti in aggregazione con ordini di altri clienti. L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati. Nel caso in cui i regolamenti delle singole sedi di esecuzioni utilizzate da FinecoBank (Mercati Regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, ecc...) prevedano lotti minimi di negoziazione (per es. per volume o controvalore) la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini per il raggiungimento dei lotti minimi previsti. In particolare:
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità pari o multipla a quella del lotto minimo verranno inviate ai mercati di esecuzione;
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità inferiore o differente dal lotto minimo o suoi multipli rimarranno validi fino a cancellazione e potranno essere aggregati per il raggiungimento del lotto minimo. Se il processo di aggregazione degli ordini consentirà il raggiungimento del lotto minimo o di suoi multipli, gli ordini aggregati saranno inviati al mercato per l'esecuzione durante la fase di asta di chiusura della medesima giornata di ricezione degli ordini;
- e l'aggregazione degli ordini ricevuti nella giornata non consentirà di raggiungere il lotto minimo (o suoi multipli) o nel caso in cui gli ordini aggregati inviati a mercato in asta di chiusura non trovassero esecuzione, gli ordini saranno inviati al mercato nei giorni successivi secondo le modalità sopra illustrate. In caso di esecuzione parziale, l'assegnazione delle quantità eseguite avverrà nel rispetto del principio di priorità temporale di ricezione degli ordini.

2 Esecuzione degli ordini

2.1 Aspetti generali

La presente Execution Policy costituisce parte integrante delle condizioni generali applicabili ai servizi di investimento forniti da FinecoBank.
Secondo la vigente normativa italiana, l'Execution Policy include, con riferimento ad ogni categoria di strumenti finanziari, informazioni sulle Sedi di Esecuzione sulle quali l'intermediario eseguirà gli ordini dei clienti e sui criteri di selezione delle Sedi prescelte. Tali Sedi sono quelle che consentono alla Banca di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l'obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca dovrà applicare, ad ogni ordine, la sua Execution Policy al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia di esecuzione dichiarata. In tal senso è necessario e sufficiente il fatto che l'utilizzo della procedura stabilita nell'Execution Policy determini, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

Il Cliente ha comunque facoltà di impartire, per ogni singolo ordine, istruzioni specifiche riguardo alla Sede di Esecuzione, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, dell'ordine stesso. In tal caso la Banca è tenuta a seguire le istruzioni del Cliente ed applicherà la presente Execution Policy limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l'impegno a fornire il miglior risultato possibile al Cliente.

Nota: i clienti che forniscono istruzioni specifiche per l'esecuzione di un ordine su una Sede diversa da quella definita dalla Banca secondo la presente Execution Policy, lo fanno a proprio rischio; la Banca non fornirà ulteriori specifici avvisi a questo proposito per ogni singolo ordine eseguito secondo le specifiche istruzioni del Cliente.

FinecoBank applica una Execution Policy di tipo statico. Ciò significa che la Banca ha definito regole, per ottenere la Best Execution di un ordine, secondo le quali ordini aventi le stesse caratteristiche saranno sempre indirizzati alla stessa Sede di Esecuzione, fatti salvi i casi in cui la Banca si avvalga della facoltà di eseguire gli ordini quale controparte diretta del Cliente (v. punto 1.5). Il metodo statico prescelto comporta l'esclusione del prezzo corrente quotato sulle diverse possibili Sedi di Esecuzione nel momento di trattazione dell'ordine, quale fattore di scelta della Sede di Esecuzione dell'ordine medesimo. Di conseguenza non verrà svolto alcun controllo in tempo reale dei prezzi esistenti sui vari mercati, né dei costi effettivi per lo specifico ordine trattato.

2.2 Determinazione della Sede di Esecuzione

La Banca, nell'ambito delle linee guida dettate dalla normativa, definisce la propria Execution Policy in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità, secondo una procedura che prevede le seguenti fasi:
- definizione delle Asset Classes;
- per ciascuna Asset Class, definizione di gruppi omogenei nei quali classificare gli ordini in base alle seguenti variabili: tipologia della clientela (retail/professionale), tipologia dell'ordine (limitato, a mercato, "esegui comunque"), dimensione dell'ordine, grado di liquidità dello strumento finanziario;
- individuazione delle Sedi di Esecuzione sulle quali è possibile eseguire gli ordini relativi a strumenti finanziari appartenenti ad una determinata Asset Class;
- definizione dei criteri in base ai quali valutare la "qualità di esecuzione" che FinecoBank è in grado di offrire per ciascuna Sede;
- definizione dei pesi da attribuire a ciascun criterio di valutazione della "qualità di esecuzione" per ogni gruppo omogeneo di ordini;

- valorizzazione dei criteri di valutazione della "qualità di esecuzione" per ciascuna Sede individuata;
- determinazione della Sede di Esecuzione per ciascun gruppo omogeneo di ordini sulla base della graduatoria delle Sedi basata sui valori ponderati assegnati a ciascun criterio di valutazione della "qualità di esecuzione". La Sede con la migliore "qualità di esecuzione" è quella prescelta per la canalizzazione dei singoli ordini appartenenti al medesimo gruppo.

L'analisi su indicata sarà rivista almeno una volta all'anno e ogniqualvolta siano rilevate significative variazioni negli elementi considerati (definizione di nuove categorie di strumenti finanziari, disponibilità di nuove Sedi di Esecuzione con volumi di operatività non marginali, cambiamenti nella valorizzazione dei criteri di valutazione della "qualità di esecuzione" tali da poter modificare la graduatoria delle Sedi).

2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione

La Banca ha considerato le Sedi di Esecuzione che hanno un significativo volume di negoziazioni riferito alle diverse Asset Classes, tenendo conto delle possibilità di accesso diretto o indiretto (attraverso altro intermediario). Tra le Sedi esaminate è stata considerata anche la possibilità che la Banca si ponga quale diretta controparte del Cliente nell'esecuzione dell'ordine.

2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF

Le connessioni dirette ai Mercati Regolamentati e/o a MTF realizzate da FinecoBank sono indicate nell'allegato 1, par. 5.1.

2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario

Se la Banca non ha una connessione diretta al Mercato, si avvale di un intermediario aderente al quale trasmette l'ordine per l'esecuzione. In questo caso i costi includeranno anche quelli addebitati dall'intermediario negoziatore. La Banca sceglie gli intermediari negoziatori tra i principali broker internazionali sulla base di criteri quali: l'accesso diretto ai mercati di interesse, la disponibilità di piattaforme elettroniche per la trasmissione degli ordini attraverso linee dedicate, l'affidabilità della controparte anche per le attività di regolamento delle operazioni. L'elenco degli intermediari attualmente utilizzati dalla Banca è contenuto nell'allegato 1, par. 5.2.

2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini

I criteri di valutazione della "qualità di esecuzione", per ciascun gruppo omogeneo di ordini, sono i seguenti:

- Il prezzo dello strumento finanziario
- I costi associati al trattamento dell'ordine
- La rapidità di esecuzione dell'ordine
- La probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine
- Qualsiasi altro aspetto rilevante per l'esecuzione del 'ordine.

Per i clienti al dettaglio la componente principale per il raggiungimento del miglior risultato possibile è il "Corrispettivo Totale" costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati al trattamento dell'ordine.

2.2.2.1 Prezzo

Per determinare i vantaggi offerti da una Sede di Esecuzione con riferimento al criterio del prezzo, la Banca considera i meccanismi di formazione del prezzo delle diverse Sedi selezionate. In particolare la qualità del prezzo è valutata in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid-ask) e al numero dei partecipanti alle negoziazioni svolte sulla Sede. In generale la Banca predilige le Sedi di Esecuzione che costituiscono il mercato di riferimento o che mutuano i prezzi dal medesimo, se offrono garanzia di liquidità. Specifiche modalità di formazione del prezzo (order driven, quote driven o modelli ibridi) possono essere preferite in relazione a determinate categorie di strumenti finanziari.

2.2.2.2 Costi

I costi rappresentano una parte del "Corrispettivo Totale" e sono valutati con riferimento ai seguenti fattori:

2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell'ordine da parte della Banca su un mercato

I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (ad es. i costi del mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni).

2.2.2.2.2 Trasmissione dell'ordine ad un intermediario negoziatore

La Banca può avvalersi di un intermediario negoziatore al quale trasmette l'ordine per la sua esecuzione. In questo caso, oltre ai costi indicati al punto precedente, si aggiungono i costi dell'intermediario.

2.2.2.3 Altri criteri

L'Execution Policy della Banca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, considera anche i seguenti altri aspetti.

2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione

Si considera il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione dell'ordine del Cliente e la conferma di immissione dell'ordine nella Sede di esecuzione. La velocità di esecuzione dell'ordine sulla Sede dipende essenzialmente dal suo modello di mercato.

2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione

La probabilità di esecuzione di un ordine è direttamente correlata alla liquidità e alla profondità della Sede.

2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento

Riguardo alla probabilità di regolamento si considera il rischio connesso alle procedure di liquidazione e regolamento delle operazioni ovvero alla possibilità del mancato puntuale rispetto delle obbligazioni di consegna degli strumenti finanziari o dei corrispondenti flussi di pagamento.

3 Sedi di Esecuzione

Nel seguito sono illustrate le modalità di definizione dei gruppi omogenei di ordini e le valutazioni compiute per individuare, sulla base dei criteri descritti nel punto 2.2.2. e per ciascuna Asset Class definita, la Sede di Esecuzione prescelta.

3.1 Definizione dei gruppi omogenei di ordini

Per definire gruppi omogenei di ordini, per ciascuno dei quali individuare la Sede di Esecuzione secondo la procedura descritta nel precedente paragrafo, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche degli ordini:

- categoria dello strumento finanziario oggetto dell'ordine
- categoria del Cliente che dispone l'ordine (retail o professionale)
- natura dell'ordine (con limite di prezzo, al mercato, "Esegui comunque")
- dimensione dell'ordine (controvalore minore/uguale o maggiore di una soglia prefissata)
- liquidità dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (le soglie utilizzate per definire se lo strumento finanziario è liquido o illiquido sono state definite per ciascuna Asset Class).

3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes)

Gli strumenti finanziari con caratteristiche simili sono raggruppati in categorie. Tutti gli strumenti finanziari appartenenti ad una Asset Class sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente Execution Policy per quella categoria.

3.2 Valutazione delle Sedi di Esecuzione

Per ogni gruppo omogeneo di ordini è stato assegnato un peso ad ogni criterio di valutazione impiegato e definita una graduatoria delle Sedi di Esecuzione considerate che ha consentito di individuare la Sede di Esecuzione prescelta nell'ambito della presente Execution Policy.
Nei successivi paragrafi è illustrata la scelta effettuata in relazione ad ogni tipologia di Asset Class.

3.3 Azioni e titoli similari

Oltre ai titoli azionari e similari sono compresi in questa Asset Class anche le obbligazioni convertibili in azioni, i warrant azionari (in quanto negoziabili nello stesso segmento dei titoli azionari di riferimento) e gli ETF (Exchange Traded Fund).

3.3.1 Azioni e titoli similari domestici

Azioni e titoli similari domestici sono negoziati in Italia su mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione; qualora lo strumento oggetto dell'ordine sia trattato su entrambe le sedi di esecuzione, gli ordini saranno diretti al mercato regolamentato.
Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 " Aggregazione degli ordini".
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura (o al prezzo di chiusura per i titoli che non fanno asta) realizzato sul mercato di quotazione dello strumento;
- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Nel caso di ETF listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.3.2 Azioni e titoli similari esteri

Generalmente la borsa valori del paese d'origine dell'emittente di tali strumenti finanziari offre la maggior liquidità e conseguentemente la maggior probabilità di esecuzione e i prezzi migliori. Tuttavia, negli ultimi anni l'evoluzione tecnica e regolamentare dei mercati finanziari ha visto lo sviluppo di sedi di negoziazione pan-europee, specifiche per il segmento di clientela al dettaglio (c.d. retail), comparabili, in termini di Corrispettivo Totale e probabilità di esecuzione e regolamento, alle borse valori dei singoli paesi dell'Unione.
Di conseguenza la negoziazione dei titoli esteri avviene sulla sede di negoziazione regolamentata e pan-europea Equiduct (che garantisce la medesima qualità di esecuzione rispetto alle borse valori dei paesi di origine degli emittenti) oppure, in assenza, sui Mercati borsistici dei paesi di origine degli emittenti. La modalità di accesso può essere in via diretta, qualora la Banca sia aderente al mercato/sede di negoziazione di interesse oppure attraverso un intermediario negli altri casi.
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura realizzato sulla Sede di Negoziazione di riferimento;

- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni. Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 "Aggregazione degli ordini".

Nel caso di ETF listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.4 Diritti di opzione e warrants

Per i diritti di opzione, in quanto strumenti finanziari direttamente collegati alle azioni sottostanti, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi sui titoli azionari domestici ed esteri.

Nell'interesse dei clienti, al fine di contenere i costi diretti legati all'esecuzione di ordini di vendita di diritti di opzione inoptati, la Banca si riserva la facoltà di raggruppare tali ordini e inviarli in maniera cumulativa al mercato secondo modalità che assicurino parità di trattamento a tutti i clienti interessati.

3.5 ETC/ETN

Per gli ETC/ETN, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi per titoli azionari e similari. Nel caso di ETC/ETN listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6 Titoli obbligazionari

Appartengono a questa categoria i titoli di debito (ad es. Titoli di stato, obbligazioni di organismi sovranazionali, obbligazioni emesse da società).

3.6.1 Titoli di Stato Italiani

FinecoBank offre la possibilità di sottoscrivere Titoli di Stato Italiani in sede di **emissione**. A tale scopo, la Banca partecipa alle Aste dei Titoli di Stato tramite un intermediario autorizzato al quale trasmette le richieste pervenute dai clienti o consente ai propri clienti di partecipare al collocamento dei Titoli di Stato Italiani emessi direttamente sul MOT.

Sul mercato secondario FinecoBank offre la possibilità di negoziare i Titoli di Stato Italiani su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione.

Nel caso di Titoli di Stato Italiani listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi)

I titoli di debito sono negoziati sui mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione.

Nel caso di titoli di debito listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi

Gli ordini dei clienti relativi a titoli obbligazionari non quotati su Mercati interconnessi sono generalmente trasmessi alla controparte individuata sul mercato che offre le migliori condizioni di esecuzione in termini di prezzo tenuto conto della probabilità di esecuzione e della dimensione dell'ordine. Qualora FinecoBank sia in grado di offrire la propria quotazione a condizioni migliori rispetto alle altre controparti di mercato, gli ordini potranno essere trattati da Fineco quale negoziatore in conto proprio. In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'o perazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alla prevalenti condizioni di mercato al momento della richiesta.

3.7 Covered warrant quotati su mercati domestici

Gli ordini relativi a covered warrant scambiati sui mercati domestici sono eseguiti sull'MTF Sedex in quanto sede che evidenzia la migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione).

Nel caso di strumenti quotati contemporaneamente sia sull'MTF Sedex che su altra Sede di Negoziazione, la Sede di Esecuzione scelta dalla Banca sarà l'MTF Sedex.

Nel caso di strumenti non quotati sull'MTF Sedex ma solo su altre Sedi di Esecuzione, la Sede di Esecuzione scelta dalla Banca è quest'ultima.

3.8 Covered warrant quotati in altri paesi

Gli ordini relativi a covered warrant quotati in altri paesi, sono eseguiti sulle rispettive Borse nazionali di quotazione direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o tramite un intermediario. Il migliore prezzo di esecuzione viene garantito dall'esecuzione sul mercato del paese di emissione.

3.9 Certificates

Mercato Primario: FinecoBank offre la possibilità di

sottoscrivere certificates di nuova emissione limitatamente agli strumenti finanziari per i quali ha ricevuto un mandato di collocamento dalle relative società emittenti. In tal caso l'operazione è conclusa over-the-counter con l'emittente.

Mercato secondario: Gli ordini dei clienti relativi a certificates dei quali la Banca ha curato il collocamento possono essere trattati da FinecoBank quale negoziatore in conto proprio fino a quando gli strumenti non vengano quotati sui mercati sotto indicati. In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alle prevalenti condizioni di mercato.

Dal momento della quotazione dei certificates sull'MTF Sedex, sul segmento Cert-x di EuroTLX, o sul segmento Vorvel Certificates di Vorvel, gli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari verranno eseguiti presso tali Sedi di Esecuzione.

Nel caso di Certificates quotati contemporaneamente su più Sedi di Esecuzione, gli ordini saranno indirizzati verso l'MTF Sedex in quanto mercato che evidenzia la migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione).

Nel caso di strumenti non quotati sull'MTF Sedex, ma solo su altre Sedi di Esecuzione, gli ordini saranno indirizzati verso tali Sedi di Esecuzione.

3.10 Pronti contro termine e Prestito titoli

I clienti possono concludere operazioni di Pronti contro termine (PcT) esclusivamente in contropartita diretta con FinecoBank. La Banca opera come negoziatore in conto proprio, quotando il tasso offerto al Cliente in base alla durata dell'operazione e all'importo investito. Le condizioni applicate sono pubblicate sul sito internet www.finecobank.com.

Anche le operazioni di Prestito Titoli, offerte con riferimento ad una determinata selezione di titoli azionari individuati dalla Banca, sono sempre concluse direttamente tra la Banca medesima e il Cliente a condizioni di tasso predeterminate. L'elenco dei titoli per i quali possono essere concluse operazioni di Prestito e le relative condizioni applicate dalla Banca sono pubblicate sul sito internet www.finecobank.com.

3.11 Strumenti Derivati

Questa Asset Class comprende tutte le categorie di strumenti finanziari indicate nei punti da 4 a 10 della sezione C dell'allegato al TUF.

3.11.1 Derivati regolamentati domestici

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati domestici, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sull'IDEM, unico mercato regolamentato attualmente disponibile in Italia. L'operatività riguarda i seguenti strumenti:

- Futures e opzioni sull'indice FTSE MIB;
- Futures e opzioni su singoli titoli azionari.

Relativamente alle opzioni sull'indice FTSE MIB non sono accettati ordini di vendita allo scoperto (è cioè possibile vendere soltanto le opzioni presenti nel proprio portafoglio). Relativamente alle opzioni su titoli azionari non sono accettati ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo put mentre l'esecuzione di ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo call è subordinata alla disponibilità delle azioni sottostanti, che in tal caso vengono rese indisponibili per tutta la durata dell'operazione (ovvero sino alla scadenza dell'opzione o alla chiusura della posizione short mediante riacquisto dell'opzione).

Questa Sede offre la necessaria liquidità grazie alla presenza di diversi market makers; la Cassa di Compensazione & Garanzia (CCG) che opera quale controparte centrale sull'IDEM garantisce il regolamento di tutte le operazioni ivi concluse.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nel caso in cui si tratti di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Al fine di garantire il regolamento delle operazioni concluse in qualità di Internalizzatore Sistematico, la Banca costituisce un'adeguata garanzia a tutela dell'investitore mediante deposito di strumenti finanziari presso intermediari terzi.

3.11.2 Derivati regolamentati esteri

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati esteri, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sui mercati regolamentati esteri di riferimento direttamente (se la Banca è aderente al mercato o vi accede tramite sponsored access) o tramite intermediario.

Queste Sedi offrono sia la necessaria liquidità, grazie alla presenza di diversi market makers, sia garanzia di regolamento delle operazioni in virtù della presenza di organismi di compensazione analoghi alla CCG.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nel caso in cui si tratti di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Al fine di garantire il regolamento delle operazioni concluse in qualità di Internalizzatore Sistematico, la Banca costituisce un'adeguata garanzia a tutela dell'investitore mediante deposito di strumenti finanziari presso intermediari terzi.

3.11.3 Derivati OTC

Ogni contratto relativo a strumenti derivati non quotati su Mercati regolamentati viene eseguito in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente in base a contrattazione su base individuale. La Banca garantisce che le condizioni applicate siano in linea con le prevalenti condizioni di mercato.
Con riferimento ai Contratti finanziari differenziali - CFD e alle Opzioni - Daily options e Multiday options, la Banca, dalla data di avvio dell'operatività su tali strumenti, nell'apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione del Cliente le proprie quotazioni.

4 Disposizioni finali

Per gli strumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al Cliente in merito alla Sede di esecuzione dell'ordine.
Se, a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici,all'atto della ricezione dell'ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Execution Policy, l'ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l'interesse del Cliente in termini di prezzo,costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamento. Se neppure la Sede di esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di istruzioni del Cliente al riguardo. Se un ordine viene ricevuto al di fuori degli orari di negoziazione della Sede prescelta, l'ordine sarà trasmesso alla Sede il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora il Cliente desideri l'inoltro dell'ordine nella stessa giornata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca possa ancora trasmettere l'ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (diversa dalla Banca stessa) che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al trasferimento ad altra Sede. La Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine, ne dà informazione al Cliente. La Banca è tenuta ad informare il Cliente sullo stato dell'ordine non eseguito solo su richiesta del Cliente medesimo. L'applicazione dell'Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Sede di esecuzione secondo la propria discrezionalità nell'intento di perseguire gli interessi del Cliente.
La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni almeno una volta all'anno e in ogni caso quando si verifichino eventi che possano concretamente influire sulla capacità di FinecoBank di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Se necessario quindi, la stessa potrà essere variata. Ogni significativa variazione sarà immediatamente comunicata ai clienti mediante mezzi adeguati. La versione aggiornata dell'Execution Policy di FinecoBank è disponibile sul sito internet www.finecobank.com.
La Banca pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale:

- per ogni classe di strumento finanziario, una sintesi delle analisi e delle conclusioni tratte dal dettagliato monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta sulla sede di esecuzione dove ha eseguito tutti gli ordini dei clienti nell'anno precedente;
- per ogni classe di strumento finanziario e separatamente per clienti al dettaglio e professionali, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione utilizzate in termini di volume di negoziazione per tutti gli ordini eseguiti.

5 Allegato 1

5.1 Sedi di Negoziazione interconnesse

Sede di negoziazione	Modalità di accesso	Tipo strumento
Borsa Italiana - Euronext Milan	Adesione diretta	Azionario
Borsa Italiana - Euronext Growth Milan	Adesione diretta	Azionario
Equiduct	Adesione diretta	Azionario
Xetra	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextFR	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextPT	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextNL	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
LSE	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
Vorvel	Adesione diretta	Azionario, Titoli di Stato italiani ed esteri e Obbligazionario
Borsa Italiana - ETF	Adesione diretta	ETF / ETC / ETN
Borsa Italiana - MOT/EuroMOT	Adesione diretta	Titoli di Stato italiani e Obbligazionario
EuroTLX	Adesione diretta	Titoli di Stato italiani ed esteri e Obbligazionario
ExtraMOT	Adesione diretta	Obbligazionario
Bloomberg MTF	Adesione diretta	Obbligazionario
Tradeweb MTF	Adesione diretta	Obbligazionario
MTS Bond Vision	Adesione diretta	Obbligazionario
Borsa Italiana - SeDeX	Adesione diretta	Covered Warrant e Certificates
EuroTLX - Certx	Adesione diretta	Certificates
Vorvel - Vorvel Certificates	Adesione diretta	Covered Warrant e Certificates
Borsa Italiana - IDEM	Adesione diretta	Derivati (Futures e Opzioni)
Eurex	Adesione diretta	Derivati (Futures e Opzioni)
CME	Sponsored Access	Derivati (Futures)

5.2 Intermediari

Strumenti di capitale	Strumenti di debito	Derivati
- Pershing	- HSBC	JP Morgan
- Virtu Financial	- UBS	
- BNP Paribas	- Barclays	
- UBS	- ABN AMRO	
- Goldman Sachs	- BNP Paribas	
- Cortal Consors	- CSFB	
- Cai Cheuvreux	- Bloomberg MTF	
- Mandatum	- Deutsche Bank	
- Glitnir	- Dresdner Bank	
- Credit Suisse	- Goldman Sachs	
- Merrill Lynch	- ING	
- Bear Stearns	- JP Morgan	
- Nomura	- Kredietbank LUX	
- NBG	- Merrill-Lynch	
- State Street	- Nomura	
- Unicredit Bank AG	- Rabobank	
	- RBC	
	- Citigroup	
	- Toronto Dominion	

Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse

Il Gruppo FinecoBank (di seguito anche "il Gruppo) presta a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela (di seguito anche "Servizi").
Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito e all'attività di asset management – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di FinecoBank S.p.A. (di seguito anche "la Banca") e quelli della clientela.
In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari e al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, FinecoBank S.p.A., Capogruppo del Gruppo FinecoBank:

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. definito ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire tali conflitti di interesse;
3. ha stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un Cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.

2. Al fine di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse, sono state definite una serie misure organizzative a livello di Gruppo riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:
- istituzione di barriere organizzative tra le società del Gruppo e le divisioni del Gruppo anche all'interno della stessa società;
- implementazione di procedure interne atte a disciplinare i processi per la prestazione di determinati servizi di investimento potenzialmente confliggenti fra loro in modo da evitare potenziali effetti negativi per i clienti;
- istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni. Nella gestione delle diverse fattispecie dei potenziali conflitti di interesse, infatti, particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgerle con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del Cliente possano essere danneggiati.
- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi che possono confliggere con quelli del Cliente.

Il Gruppo e la Banca hanno adottato un modello organizzativo basato su una struttura che comprende società specializzate in business diversi e, inoltre, segmenti di business specializzati su una specifica tipologia di clientela.
Tale impostazione si riflette sia nell'indipendenza gerarchica di ogni responsabile che assume decisioni nell'ambito di parametri predeterminati, sia in una separatezza di tipo gestionale ed informativo delle diverse società e/o divisioni del Gruppo, tutelando in tal modo la facoltà di assumere le decisioni in via autonoma da parte dei soggetti coinvolti nell'erogazione dei Servizi.
La Banca si è anche dotata di una Politica Retributiva, approvata dal Consiglio di Amministrazione. e dall'Assemblea dei Soci di FinecoBank sottoposta ad una revisione periodica la quale stabilisce principi affinché i meccanismi di incentivazione della struttura aziendale non siano contrari al miglior interesse del Cliente.

Inoltre, l'attribuzione ad una apposita società della responsabilità sull'Asset Management, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separatezza delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.
Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di FinecoBank – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare e definire le modalità con le quali gestire i potenziali conflitti di interesse del Gruppo.
Il Gruppo si è dotato poi di un Codice di Condotta, adottato anche da FinecoBank, i cui principi mettono in luce gli standard legali ed etici che la Banca rispetta al fine di proteggere gli interessi dei clienti, mitigare i rischi, essere conformi alle norme dei regolatori finanziari, assicurare trasparenza di mercato e salvaguardare le informazioni riservate.
La Banca ha adottato specifiche policy e processi per la prestazione dei Servizi tra le quali evidenziamo:
- un processo che ha l'obiettivo di garantire, anche sulla base delle linee guida e policy di Gruppo, la coerenza alle normative esterne e interne dei prodotti, servizi ed iniziative commerciali offerti alla clientela della Banca, previa valutazione dell'impatto operativo, della rischiosità complessiva e delle implicazioni di natura reputazionale;

- una policy di Product Governance relativa ai principi applicati per garantire che la Banca persegua il miglior interesse dei clienti in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, sia quando opera come produttore, sia nell'attività di distribuzione di prodotti di terzi
- una Pricing Policy volta a stabilire i criteri per la determinazione dei prezzi del servizi e prodotti offerti in contropartita diretta alla clientela;
- Execution/Transmission Policy finalizzata adad informare i clienti sulle scelte operate dalla Banca sulle modalità di negoziazione dei diversi strumenti finanziari.
- Processo autorizzativo degli OBI (Outside Business Interest) volto all'identificazione e gestione degli interssi personali dei dipendenti che potrebbero confliggere con gli interessi della Banca e/o dei suoi clienti
- Procedure per la valutazione di conformità degli incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi d'investimento.

Nei casi in cui le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Banca:

- potrebbe valutare di non prestare il servizio, ovvero, nel caso in cui ci possa comunque essere un interesse preminente del Cliente alla prestazione del servizio, prima di agire per suo conto e in base alle modalità con cui il servizio viene prestato, informa il Cliente della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure comunque adottate per mitigarli, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

3. La Banca ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che potenzialmente rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.
Su richiesta del Cliente, la Banca potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.

NOTE

MFO2112-13-14ALL - Versione 01/2024 - Gennaio 2024

FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 201.508.439,55 interamente sottoscritto e versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo InterBancario di Tutela dei depositi - PEC: finecobankspa.pec@actaliscertymail.it

finecobank.com